

## CCXLIII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1928

ANNO VII

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO

## INDICE.

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	9593	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Annunzio di presentazione</i> ) . . . . .	9593	
<b>Interrogazioni:</b>		
Riordinamento delle Società di tiro a segno nazionale . . . . .	9593	
GAZZERA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9594	
VICINI . . . . .	9594	
<b>Autorizzazione a procedere in giudizio</b> ( <i>Diniego</i> ) . . . . .	9596	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):		
Provvedimenti a favore della Maremma toscana . . . . .	9607	
PIERAZZI . . . . .	9607	
Provvedimenti per la bonifica integrale . . . . .	9629	
ROSSI-PASSAVANTI . . . . .	9629	
DE STEFANI, <i>relatore</i> . . . . .	9631	
BARBIELLINI-AMIDEI . . . . .	9637	
BARBIERI . . . . .	9637	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione</i> ):		
Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori . . . . .	9596	
Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere. . . . .	9603	
Definizione delle unità legali di misura. . . . .	9604	
Penalità in materia di imposte dirette . . . . .	9606	
Fusione delle Casse Pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma . . . . .	9611	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette. . . . .	9611	
Contributi degli enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici . . . . .	9611	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dei salariati addetti alla Officina Governativa delle Carte-Valori . . . . .	9611	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . .	9611	
Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. . . . .	9613	
Conferimento ai prefetti della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città. . . . .	9613	
Disposizioni per il Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia in Roma . . . . .	9613	
Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti. . . . .	9614	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, numero 743 . . . . .	9615	
Conversione in legge del Regio decreto-10 agosto 1928, n. 2357, che approva una convenzione tra il Ministero dell'Aeronautica e la Società Anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli Bengasi . . . . .	9615	
Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 . . . . .	9616	

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 . . . . .	9619	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743 . . . . .	9642
Approvazione dell'Accordo firmato in Roma, fra il Regno d'Italia, ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato. . . . .	9624	Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una convenzione tra il Ministero dell'Aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi . . . . .	9642
Disposizioni integrative sui Consigli provinciali dell'economia . . . . .	9626	Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928. . . . .	9642
Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini . . . . .	9628	Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 . . . . .	9642
<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>		Approvazione dell'Accordo firmato in Roma, fra il Regno d'Italia, ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato . . . . .	9643
Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori . . . . .	9640	Disposizioni integrative sui Consigli provinciali dell'economia . . . . .	9643
Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere . . . . .	9640	Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini . . . . .	9643
Fusione delle Casse Pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma . . . . .	9640		
Definizione delle unità legali di misura . . . . .	9640	<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
Penalità in materia di imposte dirette . . . . .	9640	LISSIA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense . . . . .	9596
Provvedimenti a favore della Maremma toscana . . . . .	9640	ROMANO RUGGERO: Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636, recante modifiche al Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo . . . . .	9596
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette. . . . .	9640	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia . . . . .	9596
Contributi degli enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici . . . . .	9640	VACCHELLI: Approvazione del contratto stipulato a rogito notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà del Gover-	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dei salariati addetti alla Officina Governativa delle Carte-Valori . . . . .	9641		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . .	9641		
Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. . . . .	9641		
Conferimento ai prefetti della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città. . . . .	9641		
Disposizioni per il Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia in Roma . . . . .	9642		
Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti . . . . .	9642		

natorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli . . . . .	9596
OLIVETTI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, relativo all'aumento delle quote di restituzione dell'imposta per i prodotti di salumeria e di caseificio esportati all'estero . . . . .	9596
FANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia . . . . .	9639
LEONARDI: Disposizioni per la tutela delle antichità, dei monumenti e delle opere d'arte in Italia. . . . .	9639
PETRILLO: Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti. . . . .	9639
MAZZINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621, e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario medesimo . . . . .	9639
— Norme generali per la soppressione delle violazioni delle leggi finanziarie . . . . .	9639
D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'articolo 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2051, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi . . . . .	9639
DUDAN: Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste . . . . .	9639

La seduta comincia alle 16.

MIARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Canelli, di giorni 2; e Rossi Pelagio, di 3;

Pag. per motivi di salute, gli onorevoli: Tosi, di giorni 8, Lanza Di Scalea, di 4; Belloni Amedeo, di 8.

(Sono concessi).

#### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dal ministro delle finanze il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, numero 2699, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza; (2291)

Dal ministro dell'aeronautica il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea; (2293) e il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, concernente l'assegnazione di una indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale. (2294)

Saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

Dal ministro dell'economia nazionale il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'articolo 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2051, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; (2295)

Dal ministro dell'istruzione pubblica il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. (2292)

Saranno inviati alla Commissione dei decreti.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Vicini, al ministro della guerra « per sapere se non intenda riordinare le Società del tiro a segno nazionale affidandone il funzionamento alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

GAZZERA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli camerati, le Società del tiro a segno nazionale sono oggi regolate dalla legge 2 luglio 1882. Il fatto che detta legge ha quasi un cinquantennio di vita dimostra come la medesima, per quanto le sue disposizioni fossero tali da potersi facilmente adattare alle varie esigenze, non possa più, in tutto, rispondere alle mutate, attuali contingenze.

Il Ministero della guerra era già entrato nel concetto di dovervi apportare radicali modificazioni ed ebbe tra l'altro a disporre che dal 1º gennaio 1927 non si rinnovassero più gli uffici di presidenza col vecchio sistema elettorale, in attesa di stabilire nuove disposizioni, anche in vista dell'imminente esecuzione della settima gara generale e delle indicazioni che dalla medesima fossero per scaturire.

Dal 1º gennaio 1927 sono perciò rimaste in carica le vecchie presidenze, ma tutte le volte che le medesime non dimostrarono di funzionare regolarmente furono senz'altro sciolte e sostituite da commissari straordinari nominati dai prefetti e in gran parte scelti tra ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Per quanto riguarda le esercitazioni di tiro per i premilitari, queste sono dirette completamente da ufficiali della milizia. Per quanto riguarda invece le esercitazioni dei soci del tiro a segno nonché le esercitazioni libere e le esecuzioni delle gare, viene provveduto da coloro che alle società sono preposti. Invero in questi ultimi tempi da non poche di queste società sono state indette molte gare a carattere provinciale e talvolta a carattere nazionale, tutte ottimamente organizzate ed anche molto frequentate. Quindi è da rilevare una ripresa notevole con concetti moderni. In dette gare furono riservate speciali categorie per gli appartenenti alla milizia e agli avanguardisti, per i balilla e per i dopolavoristi.

Mi è grato anzi soggiungere, a dimostrare le nuove attività che si svolgono nel campo del tiro a segno, come vengano eseguiti tiri su bersagli autocadenti, come siano assai più curati e frequenti i tiri alla pistola e colla carabina modello 22 ed infine, come già in qualche società si esercitino i giovani al lancio delle bombe a mano.

È da notarsi pertanto, nell'organizzazione tecnica del tiro a segno, un notevole progresso. Possiamo così constatare come, anche il tiro a segno si sia accostato spon-

taneamente ai fini delle varie istituzioni del regime.

Ma queste iniziative staccate non sono certamente sufficienti a stabilizzare l'indirizzo della istituzione. Quindi il Ministero della guerra, conscio di tale situazione, ha, da qualche tempo, posto allo studio nuove disposizioni che mirano a rendere l'Istituto completamente e sicuramente consono allo spirito dell'attuale momento. Negli studi che saranno compiuti verrà tenuto debito conto dei suggerimenti manifestati dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VICINI. Sono lieto di avere con la mia interrogazione dato modo alla Camera di assistere al debutto del giovanissimo e brillante sottosegretario di Stato per la guerra, (*Applausi*) al quale porgo il mio ringraziamento per avere dichiarato che terrà conto dei miei suggerimenti.

Nella parte critica all'attuale funzionamento del tiro a segno siamo perfettamente d'accordo. Ma io credo che si debba e possa andare più in là. Basta osservare che la legge fondamentale del tiro a segno del 1882, che ha voluto ricordare Sua Eccellenza Gazzera, fissa al tiro a segno questi tre compiti precipi: preparare l'addestramento della gioventù al servizio militare, compito che attualmente è senza dubbio quello tipico della Milizia con le avanguardie ed i corsi premilitari; conservare la pratica assoluta delle armi a coloro che fanno parte dell'esercito, compito anche questo tipicamente della Milizia; finalmente addestrare i soci in esercitazioni libere.

A ciò rispondono i tre reparti in cui sono divise le società di tiro a segno: reparto scuole, reparto milizia e reparto libero. Evidentemente i due compiti principali del tiro a segno che erano di preparare i giovani al servizio militare e di mantenere nei militari l'addestramento alle armi, sono ormai completamente assorbiti. Non rimane che il terzo che è quello meno importante e che potrebbe essere egualmente esercitato anche dalla milizia.

Credo pertanto che oggimai si dovrebbe addirittura affidare alla Milizia l'esercizio delle società di tiro a segno, anche perchè in pratica è avvenuto che dopo la guerra i reparti scuole sono rimasti quasi completamente deserti, perchè i giovanetti si iscrivono alla premilitare e fanno le esercitazioni con questa; i reparti militari sono rimasti quasi completamente deserti in quanto



che la Milizia provvede essa stessa alle esercitazioni e in quanto, riconosciamolo francamente, è venuto a mancare quell'interesse egoistico, se vogliamo, e utilitario, che il tiro a segno offriva prima ai militari, facendoli esonerare dalle chiamate al servizio militare per esercitazioni.

Pertanto oggi le società, sebbene l'onorevole sottosegretario di Stato abbia accennato ad una promettente ripresa, che a me, vecchio fautore del tiro a segno, presidente da trent'anni e più di una società mandamentale (*Applausi*) assolutamente non consta, le società languiscono grandemente.

Ma a queste ragioni di carattere pratico se ne aggiungono altre di carattere tecnico. Basti riflettere alla trasformazione subita negli ordinamenti tecnici della fanteria per comprendere subito come il tiro a segno nazionale, che si basava quasi esclusivamente sul tiro col fucile, non risponda più alle prime delle sue finalità di preparare i giovani al servizio militare e di mantenere addestrati quelli che hanno fatto servizio.

Con la adozione delle artiglierie leggere, con le bombe a mano, i lancia bombe, i cannoncini, il tiro col fucile è diventato parte sempre importante, ma non unica della istruzione militare. Di ciò si è reso già conto il Ministero della guerra che ha istituito la istruzione premilitare, col decreto 4 agosto 1925, affidata alla Milizia Nazionale, la quale compie le esercitazioni di tiro attraverso i poligoni delle società di tiro a segno. Ma le difficoltà e le deficienze sono frequenti e gravi.

Dei programmi di tale istruzione fanno parte le lezioni di tiro, e queste bene spesso non possono essere eseguite dai militi per lo stato di abbandono e di deficienza in cui si trovano i poligoni di tiro che non offrono, bene spesso e disgraziatamente, alcuna garanzia di sicurezza, per mancanza di mezzi nelle società e di iniziativa nelle loro presidenze. In quei pochi poligoni che si trovano in piena efficienza, le lezioni talvolta non si possono impartire per mancanza o deficienza di cartucce che devono essere fornite dalle società di tiro a segno.

Da tutto ciò derivano inoltre interferenza di direzioni e di servizi che si risolvono in danno dell'istruzione.

E si noti che gli allievi dei corsi premilitari pagano ogni anno una tassa di lire 6, cioè il doppio di quella tassa ridicola ed anacronistica di lire 3 che pagano i soci del tiro a segno, cioè pagano lire 1,800,000 con

la quale somma potrebbero farsi funzionar meglio le società di tiro a segno. Con una economia inoltre, poichè le spese di amministrazione e di uffici delle società potrebbero essere completamente soppresse.

Io ritengo pertanto che ormai l'esercizio delle società di tiro a segno debba passare senz'altro alla Milizia e quindi alla dipendenza della Presidenza del Consiglio; le Società di tiro a segno, che sono state un po' abitate a girovagare sempre da un Ministero all'altro, da quello dell'istruzione a quello della guerra, e da quello della guerra a quello dell'interno e poi di nuovo a quello di guerra, se oggi passassero alla Presidenza del Consiglio non avrebbero che a guadagnarvi, poichè la Presidenza del Consiglio assomma tutti i poteri e tutte le iniziative.

Io credo che, anche passando alla milizia le società ed i poligoni, che costituiscono un notevole patrimonio, si potrebbe anche non perdere quello che ora è il contributo obbligatorio delle provincie e dei comuni, perchè nulla impedirebbe che nella legge che stabilisse il trapasso fosse lasciato tale contributo alle provincie ed ai comuni; più logico anzi sarebbe imporre ai comuni l'obbligo della manutenzione dei campi di tiro a segno, che non sarebbe necessario fossero comunali, ma potrebbero essere mandamentali o intercomunali nei comuni poco distanti l'uno dall'altro.

Indubbiamente l'utilità che hanno i comuni di far frequentare questi corsi ai giovani premilitari e agli iscritti alla Milizia, con tutti i vantaggi che ad essi ne derivano, sarebbe tale da giustificare l'onere che loro s'imponesse per il mantenimento del campo di tiro a segno.

L'unica questione che rimarrebbe sarebbe quella di innestare nelle società del tiro a segno, così passate alla milizia, le esercitazioni dei soci liberi; ma non vi sarebbe difficoltà che le cose rimanessero come sono attualmente, mantenendosi presso i Comandi della milizia dei ruoli aperti a tutti i cittadini che volessero esercitarsi nel tiro, dietro pagamento di una congrua tassa.

Noi pertanto che abbiamo larga convinzione dell'utilità che il tiro a segno ha dato e può ancora dare, auguriamo vivamente che questa riforma venga presto, affinchè l'istituzione del tiro a segno, che rafforza gli animi e i cuori preparandoli alla difesa della Nazione, possa continuare a dare la propria collaborazione a quello che è il nostro pensiero supremo, la difesa della nostra Patria. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Lanzillo al ministro dell'istruzione pubblica « sulla recente disposizione che modifica con una circolare i programmi di insegnamento degli istituti medi superiori con l'inclusione di un vasto e difficile programma sull'Ordinamento amministrativo e sulla opportunità di non aggravare il già notevole onere didattico con materie che esigono una preparazione giuridico-economica che sia i giovaniche gli insegnanti di tali scuole non possono avere ».

**LEICHT, sottosegretario alla pubblica istruzione.** Prego l'onorevole interrogante di consentire che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato ad altra seduta.

**LANZILLO.** Consento.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Segue l'interrogazione dell'onorevole Manaresi al ministro della guerra « per conoscere se non ritenga doveroso concedere agli ufficiali che comandarono in guerra il Reparto volontari alpini Feltre e Cadore, il solo rimasto autonomo durante tutta la campagna, di conservare in congedo il grado che essi ricoprirono con tanto onore in guerra meritando altissime onorificenze al valore ».

**MANARESI.** D'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, chiedo che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato a domani.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

#### **Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Colibus, imputato del reato di cui all'articolo 241 Codice penale per aver funzionato da padrino in duello.

La Commissione, alla unanimità, propone di non concedere la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

Chi approva la proposta della Commissione voglia alzarsi.

(*È approvata.*)

#### **Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Lissia, Romano Ruggero, Vacchelli e Olivetti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**LISSIA.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonché sul Consiglio superiore forense. (2272)

**ROMANO RUGGERO.** Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636, recante modifiche al Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo; (2288)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia. (2290)

**VACCHELLI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del contratto stipulato a rogito notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli. (2286)

**OLIVETTI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, relativo allo aumento delle quote di restituzione della imposta per i prodotti di salumeria e di caseificio esportati all'estero. (2284)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### **Approvazione del disegno di legge: Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.

Se ne dia lettura.

**MIARI, segretario, legge.** (V. Stampato n. 1893-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il libero allevamento di colombi viaggiatori nel Regno è vietato.

(È approvato).

Art. 2.

Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal prefetto della provincia in cui risiede e deve munire i colombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli seguenti.

L'autorizzazione verrà concessa di regola ai soli regnicoli aventi ottimi precedenti morali, e può essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalità estera previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1) ed è valida per tre anni.

La relativa domanda deve essere accompagnata dalla quietanza di versamento della

tassa fissa di lire cinque, da effettuarsi negli uffici demaniali.

Oltre alle condizioni stabilite nella presente legge chiunque ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma, è tenuto ad osservare le prescrizioni che il prefetto ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

L'autorizzazione può essere revocata, in qualsiasi momento, per compromessa condotta morale del titolare o in caso di abuso dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione venga revocata i colombi dovranno essere venduti e la colombaia chiusa.

Costituisce abuso dell'autorizzazione qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione e con le disposizioni del presente decreto, sia col pubblico interesse.

Il prefetto darà notizia al Ministero della guerra, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno delle autorizzazioni concesse nel semestre immediatamente precedente. Darà invece comunicazione immediata al predetto Ministero delle autorizzazioni revocate.

L'autorizzazione implica l'obbligo di essere regolarmente iscritto alla Federazione Colombofila Italiana.

Si dia lettura dell'allegato n. 1.

MIARI, segretario, legge:

ALLEGATO N. 1.

N. ....

REGIA PREFETTURA di .....

Vista la legge n. .... in data ..... 1928 contenente provvedimenti per regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori in Italia e valendomi della facoltà di cui all'articolo 2 della legge stessa, autorizzo il Sig. .... di nato a ..... il ..... e residente a ..... Via ..... di professione..... il quale dichiara di possedere una colombaia in Via ..... N. .... piano ..... a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge.

La presente autorizzazione è valida per tre anni dalla data del suo rilascio.

.....li ..... 192 .. - Anno ...

IL PREFETTO

.....

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

ALLEGATO N. 1.

N. ....

REGIA PREFETTURA di .....

Vista la legge n. .... in data ..... 1928 contenente provvedimenti per regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori in Italia e valendomi della facoltà di cui all'articolo 2 della legge stessa, autorizzo il Sig. .... di nato a ..... il ..... e residente a ..... Via ..... di professione..... il quale dichiara di possedere una colombaia in Via ..... N. .... piano ..... a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge.

La presente autorizzazione è valida per tre anni dalla data del suo rilascio.

.....li ..... 192 .. - Anno ...

IL PREFETTO

.....

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2 con l'allegato di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Tutti i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia devono essere muniti dei seguenti contrassegni:

a) per quelli nati ed allevati in Italia di anello intero, fisso, inviolabile, con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero d'ordine;

b) per quelli importati dei contrassegni di cui all'Articolo 8.

Corrispondentemente a ciascun anello il proprietario del colombo detiene un certificato di proprietà conforme ai modelli annessi (allegati 2 e 3).

Ogni colombo viaggiatore s'intende appartenere al colombicoltore che risulta dal certificato di proprietà corrispondente allo anello di cui il colombo è munito.

Oltre al contrassegno di cui alla lettera a) i colombicoltori potranno applicare ai colombi da loro allevati un anello fisso portante il loro nome, cognome e residenza.

(È approvato).

Si dia lettura degli allegati nn. 2 e 3.

MIARI, segretario, legge:

ALLEGATO N. 2.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in Ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

MATRICE

del certificato di proprietà dell'anello n. .... « Italia » - Anno .... rilasciato al Sig. .... abitante in .... Via .... Provincia di ...., li ..... 192....

L'incaricato all'anellamento per la provincia di .....

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA (eretta in Ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

A senso dell'art. 4 della legge n. .... in data ..... 1928, si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DELL'ANELLO N. .... « ITALIA » - Anno .....

Al Sig. .... abitante in .... Via ...., regolarmente autorizzato a senso dell'art. 2 della legge succitata a tenere, allevare e a far volare colombi viaggiatori. ...., li ..... 192.... - Anno .....

Firma per esteso del proprietario del certificato

L'incaricato all'anellamento per la provincia di .....

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(Bollo della Federazione)

(Retro)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO

Ceduto al Sig. .... abitante in .... Via .... il giorno ..... 192.... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. .... abitante in .... Via .... il giorno ..... 192.... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. .... abitante in .... Via .... il giorno ..... 192.... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. .... abitante in .... Via .... il giorno ..... 192.... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

Ceduto al Sig. .... abitante in .... Via .... il giorno ..... 192.... Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

(1) Nome e cognome per esteso.

ALLEGATO N. 3.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in Ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

MATRICE

del certificato di proprietà del colombo portante l'anello estero N. ....

Sigla ..... Anno .....

Rilasciato al Sig. ....

..... di .....

....., li..... 192...

L'incaricato all'anellamento per la provincia di .....

.....

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA  
(eretta in Ente morale con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 974)

A senso dell'art. 8 della legge n. .... in data .....  
..... 1928, si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ  
DEL COLOMBO PORTANTE L'ANELLO ESTERO N. ....

Sigla ..... - Anno .....

..... Rilasciato al Sig. ....

..... di .....

....., li..... 192.... - Anno .....

Firma per esteso del proprietario del certificato

.....

L'incaricato all'anellamento per la provincia di .....

.....

IL PRESIDENTE  
DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

.....

(Bollo della Federazione)

(Retro)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO

Ceduto al Sig. .... abitante in .....

Via ..... il giorno ..... 192...

Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

.....

Ceduto al Sig. .... abitante in .....

Via ..... il giorno ..... 192...

Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

.....

Ceduto al Sig. .... abitante in .....

Via ..... il giorno ..... 192...

Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

.....

Ceduto al Sig. .... abitante in .....

Via ..... il giorno ..... 192...

Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

.....

Ceduto al Sig. .... abitante in .....

Via ..... il giorno ..... 192...

Firma del cedente (1) Firma dell'accettante (1)

.....

(1) Nome e cognome per esteso.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3 con gli allegati di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Gli anelli e i certificati di proprietà di cui all'articolo 3, sono distribuiti a pagamento a coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui è cenno nell'articolo 2, e per cura esclusiva della Federazione colombofila italiana, che vi provvederà a mezzo dei suoi agenti.

Il prezzo di vendita sarà stabilito dal Ministero della guerra anno per anno, su proposta della Federazione anzidetta, e sarà unico per tutto il Regno.

Tale prezzo, oltre il valore dell'anello, comprenderà una quota spese relativa agli oneri derivanti alla Federazione in conseguenza della presente legge.

Chiunque abbia avuto l'incarico di distribuire gli anelli di cui sopra, non potrà cederli che a persona munita della autorizzazione di cui all'articolo 2.

(È approvato).

Art. 5.

Ciascun colombicoltore dovrà comunicare alla Federazione colombofila italiana entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero degli anelli portati dai colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno scaduto, indicando altresì la sua abitazione e l'ubicazione della sua colombaia.

Nei locali adibiti ai colombi viaggiatori non potranno tenersi colombi di altre specie.

Un elenco riassuntivo di tali indicazioni sarà trasmesso a cura della Federazione stessa, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Ministero della guerra.

(È approvato).

Art. 6.

Chi rinvenga o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o no muniti del contrassegno prescritto, dovrà denunciarli e consegnarli entro 48 ore ai carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:

a) mettere in libertà di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti del contrassegno prescritto per i colombi nazionali;

b) uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di contrassegni, e quelli

che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali, spedendo in quest'ultimo caso i contrassegni stessi alla colombaia militare più vicina.

(È approvato).

Art. 7.

L'introduzione nel Regno di colombi viaggiatori, qualunque ne sia la destinazione, è permessa per la specie originaria dei paesi che usano eguale trattamento di reciprocità con l'Italia; però tale introduzione deve essere in ogni caso autorizzata dal Ministero della guerra. La relativa domanda sarà presentata per il tramite della Federazione colombofila italiana, che, nell'inoltrarla, esprimerà il suo parere motivato.

Le lanciate di colombi viaggiatori esteri in Italia non possono effettuarsi in località soggette a servitù militari, nè in zone militarmente importanti.

(È approvato).

Art. 8.

I colombi viaggiatori d'origine o provenienza straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza. Qualora tali colombi viaggiatori siano destinati all'allevamento, gli accennati contrassegni devono risultare trascritti sui certificati di proprietà, da richiedersi e da aggiornarsi con le norme ed agli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e tale legittimazione non verrà effettuata se i colombi stessi non saranno accompagnati dal certificato di proprietà del paese di origine.

(È approvato).

Art. 9.

L'uso dei colombi viaggiatori pel tiro a volo, è ammesso, purchè essi siano muniti dei contrassegni prescritti dall'articolo 3 e l'imprenditore sia in grado di dimostrarne il legittimo acquisto o proprietà.

(È approvato).

Art. 10.

Eguale è ammessa la vendita di colombi viaggiatori per uso commestibile. Però essi dovranno essere venduti uccisi, e muniti di anello.

(È approvato).



## Art. 11.

L'autorità di pubblica sicurezza, ogni volta che lo giudichi necessario, potrà far procedere da agenti o funzionari (accompagnati, ove occorra, da tecnici designati dalla F. C. I.) all'esame di colombi di ogni origine o provenienza destinati alle lanciate e ai tiri, ed all'esame di qualunque colombaia privata, e potrà vietare lanciate e tiri con colombi viaggiatori, e ordinare la chiusura della colombaia privata, ove riscontri infrazioni alle disposizioni della presente legge.

I colombi viaggiatori, sprovvisti in ogni caso di contrassegno, saranno immediatamente uccisi, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità comminate dagli articoli seguenti.

(È approvato).

## Art. 12.

Chiunque trasgredisca le prescrizioni della presente legge e, — fermo restando il divieto di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, di cacciare e di prendere, in genere, colombi viaggiatori. — chiunque detenga, catturi o tenti di catturare con qualsiasi mezzo, distrugga o tenti di distruggere colombi viaggiatori che non gli appartengono, ovvero senza autorizzazione introduca nel Regno o tenti di introdurre colombi viaggiatori esteri, sarà punito con ammenda da lire 200 a lire 2000, senza pregiudizio delle pene sancite dall'articolo 429 del Codice penale e delle disposizioni di legge concernenti la difesa dello Stato e la legge sulla caccia.

(È approvato).

## Art. 13.

L'ammenda di cui ai precedenti articoli è commutabile nel caso di mancato pagamento in pena restrittiva della libertà personale a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale. In caso di recidiva per le suddette contravvenzioni la pena pecuniaria sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Ogni contravvenzione, anche in caso di effettuato pagamento delle pene, importa, di conseguenza, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della presente legge, che in nessun caso potrà essere poi riaccordata prima che sia trascorso un anno.

(È approvato).

## Art. 14.

La metà dei proventi delle ammende sarà introitata in conto entrate dello Stato e l'altra metà sarà devoluta agli agenti della forza pubblica che avranno rilevato le trasgressioni.

(È approvato).

## Art. 15.

La sorveglianza e l'esecuzione della presente legge è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e delle Milizie forestale e nazionale, alle guardie giurate comunali ed agli agenti giurati della Federazione colombofila italiana riconosciuti ed autorizzati a termini dell'articolo 44 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

(È approvato).

## Art. 16.

Fino a consumazione sarà tollerato l'uso di anelli a ribattitura, soltanto per i colombi delle colombaie militari, i quali sono contrassegnati con la lettera « F. I. », il numero progressivo, l'anno di nascita, senza altre indicazioni.

(È approvato).

## Art. 17.

La presente legge andrà in vigore sei mesi dopo il giorno successivo della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2047-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Le Opere pie ospedaliere, classificate di prima classe a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, che abbiano in esercizio da più di dieci anni farmacie interne per esclusivo servizio dell'ospedale, possono, nei comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti, essere autorizzate dal prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa, ad aprire e gestire farmacie in eccedenza alla pianta organica stabilita a norma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, ancorchè in tali comuni si trovino farmacie privilegiate ai sensi dell'articolo 28 di detta legge.

(È approvato).

Art. 2.

Le concessioni di apertura di farmacie, in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei comuni fino a 50,000 abitanti; di due in quelli da oltre 50,000 a 150,000 abitanti; di tre nei comuni da oltre 150,000 a 300,000 abitanti; di quattro nei comuni maggiori.

(È approvato).

Art. 3.

Le farmacie aperte a norma dei precedenti articoli saranno assorbite nella pianta organica del comune, mano a mano che si produrranno vacanze nel numero delle farmacie comprese in detta pianta.

(È approvato).

Art. 4.

Alle farmacie suddette sono applicabili, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, e del regolamento approvato con Regio decreto 31 luglio 1914, n. 829.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la discussione del disegno di legge: Fusione delle Casse Pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari,

esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma, ma la rinvieremo a più tardi in attesa della presenza dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**Approvazione del disegno di legge: Definizione delle unità legali di misura.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Definizione delle unità legali di misura.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2246-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

All'unità di peso stabilita all'articolo 1 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, è sostituito il *chilogramma internazionale*.

(È approvato).

Art. 2.

L'unità legale per le misure di tempo è il *secondo di tempo solare medio*, cioè la frazione 1/86400 di giorno solare medio.

(È approvato).

Art. 3.

La scala legale per le misure di temperatura è la scala *termodinamica*, prendendo uguale a 0° C. la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale, del ghiaccio, ed uguale a + 100° C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale saranno indicati gli strumenti campione da impiegare e le norme da seguire nella esecuzione delle misure. Frattanto, la scala termodinamica sarà considerata come praticamente coincidente con la scala del termometro ad idrogeno, adoperato a volume costante, ponendo uguale a 0 gradi centigradi (0° C.) la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale del ghiaccio, alla quale temperatura la pressione dell'idrogeno deve essere uguale a quella di una colonna di mercurio dell'altezza di un metro a

0° C., ed uguale a +100° C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

La pressione atmosferica normale è la pressione esercitata da una colonna di mercurio di 760 millimetri di altezza, avente la massa di 13,595 grammi per centimetro cubo, sottoposta ad una accelerazione di gravità uguale a 980,665 cm. sec<sup>2</sup>; essa equivale a 1,013,250 dine per centimetro quadrato.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'unità legale per la misura delle quantità di calore è la *caloria* (grande caloria o caloria chilogramma). Essa è la quantità di calore che occorre per riscaldare da 14.5 a 15.5 gradi C., alla pressione atmosferica normale, 1 chilogramma di acqua distillata.

La *piccola caloria*, o *caloria-gramma*, è la millesima parte della grande caloria (caloria chilogramma).

(È approvato).

#### Art. 5.

Le unità legali per le misure fotometriche sono quelle del sistema che ha attualmente per base la *candela internazionale*, e quindi anche il *lumen internazionale* e la *lux internazionale*, in conformità delle deliberazioni prese nella Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1921.

L'unità di intensità luminosa è la *candela internazionale*. Con decreto del ministro dell'economia nazionale saranno indicati gli strumenti da impiegare e le norme da seguire per la realizzazione della lampada campione.

Frattanto, la candela internazionale sarà considerata come eguale ad 1,11 volte la intensità luminosa definita dalla lampada campione Hefner.

L'unità di flusso luminoso è il *lumen internazionale*. Esso è il flusso emesso, entro un angolo solido eguale all'unità, da una sorgente luminosa puntiforme avente in tutte le direzioni la intensità di una *candela internazionale*.

L'unità di illuminazione è la *lux internazionale*. Essa è la illuminazione di una superficie piana la quale riceva un flusso luminoso, uniformemente distribuito, pari ad un *lumen internazionale* per ogni metro quadrato.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le unità legali per le misure elettriche sono quelle del sistema che ha per base l'*ohm internazionale* come unità di resistenza elettrica e l'*ampere internazionale* come unità di corrente elettrica, in conformità delle prescrizioni adottate dalla Conferenza internazionale tenuta a Londra nel 1908.

L'unità di resistenza è l'*ohm internazionale*. Esso è la resistenza che oppone ad una corrente costante una colonna di mercurio alla temperatura di 0° C., la quale abbia la massa di grammi 14.4521, la lunghezza di centimetri 106,3 e la sezione trasversale costante.

L'unità di corrente è l'*ampere internazionale*. Esso è la corrente costante che, passando per una soluzione di nitrato di argento nell'acqua, in conformità di determinate norme, deposita l'argento in ragione di gr. 0,001118 al secondo.

L'unità di differenza di potenziale è il *volt internazionale*. Esso è la differenza costante di potenziale ai capi di un conduttore avente la resistenza di un *ohm internazionale* e percorso dalla corrente di un *ampere internazionale*.

(È approvato).

#### Art. 7.

L'unità legale per le misure di potenza è il *watt internazionale*. Esso è la potenza corrispondente al passaggio della corrente costante di un *ampere internazionale* sotto la differenza costante di potenziale di un *volt internazionale*.

(È approvato).

#### Art. 8.

Gli strumenti impiegati per la misura delle grandezze definite nella presente legge dovranno essere graduati in base alle unità legali, ed ai loro multipli e sottomultipli decimali.

(È approvato).

#### Art. 9.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite:

a) le norme per la esecuzione pratica e l'impiego dei campioni delle unità fondamentali intese ad assicurarne la invariabi-

lità e la concordanza coi prototipi che saranno adottati per convenzione internazionale;

b) i limiti di approssimazione per i campioni dei vari tipi;

c) le relazioni fra le unità legali ed altre unità derivate.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione del disegno di legge: Penalità in materia di imposte dirette.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Penalità in materia di imposte dirette.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2240-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

##### Art. 1.

Tutti i redditi soggetti alle imposte dirette devono essere denunciati agli uffici competenti nei modi e nei termini fissati dalle leggi e dai regolamenti.

(È approvato).

##### Art. 2.

Chiunque ometta di fare la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette a termini dell'articolo precedente, è soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno, ed è punito inoltre con una ammenda da lire cento a lire duemila.

Il contribuente andrà esente dalle pene indicate nel comma precedente, quando possa dimostrare che era fondatamente contestabile la esistenza del suo reddito al momento in cui egli doveva fare la denuncia.

(È approvato).

##### Art. 3.

Chiunque abbia denunciato un reddito inferiore di almeno un quarto a quello che risulterà dopo definito l'accertamento, è soggetto ad una sovrimposta pari ad un

terzo della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta per un anno, e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Non vi è luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

(È approvato).

##### Art. 4.

Chiunque compia atti diretti a sottrarre i propri redditi alla imposta — come l'alterazione dei registri contabili, la omessa iscrizione di attività negli inventari, o la iscrizione in essi di passività inesistenti, la formazione di scritture e di altri documenti fittizi, la dichiarata inesistenza totale o parziale di cespiti che si accertino poi sussistenti — è soggetto alla sovrimposta di cui agli articoli 2 e 3, ed è inoltre punito colla multa da lire 500 a lire 5,000, salva, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalle leggi penali. L'occultamento al datore di lavoro, da parte degli operai, del proprio stato di celibato, e la dichiarazione agli uffici delle imposte ed al datore di lavoro di una età diversa dalla vera, in quanto influente agli effetti della imposta, sono punibili coll'ammenda da lire 20 a lire 100.

(È approvato).

##### Art. 5.

Nei casi di recidiva, nei cinque anni, la multa comminata dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà, ed alle ammende che saranno applicabili in dipendenza della presente legge è sostituita la multa da lire centocinquanta a lire tremila.

(È approvato).

##### Art. 6.

Il debito per imposte dirette è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette.

Chiunque, esercitando una professione od altra attività lucrativa per la quale abbia l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione, patente od iscrizione in registri o albi professionali, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette afferenti l'attività medesima, è sospeso dai-

l'esercizio della sua attività secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'articolo 10 della presente legge.

Chiunque, all'infuori delle persone contemplate nei comma precedenti, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette è punito colla multa da lire 200 a lire 2,000.

Il contribuente che si trovi in alcuno dei casi indicati dai precedenti comma 2 e 3, è ammesso a dimostrare con domanda diretta al pretore che la morosità è dovuta esclusivamente ad assoluta impossibilità economica. Il pretore, sentito l'interessato, l'esattore e il rappresentante dell'ufficio delle imposte competente, decide se la sospensione o la multa debbano o non essere mantenute.

La decisione è emanata entro un mese con semplice ordinanza non soggetta ad alcun gravame, nè ordinario nè straordinario.

In ogni caso quando la morosità risulti fraudolenta è aggiunta la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le penalità di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

Le multe e le ammende che saranno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimposta per omessa denuncia è ridotta alla metà, quella per infedele denuncia è annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente legge sono ridotte ad un quarto.

(È approvato).

#### Art. 8.

I possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, non avessero ancora presentata la dichiarazione nei modi e termini stabiliti, o l'avessero presentata incompleta, sono ammessi a fare regolare dichiarazione all'Ufficio delle im-

poste territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione delle norme, di cui all'articolo 10, in esenzione da qualsiasi penalità.

Il contribuente che presenti la dichiarazione entro il termine del comma precedente, e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, sarà assoggettato alla imposta soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1929.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le penalità stabilite in dipendenza della presente legge sostituiscono tutte quelle attualmente vigenti in materia di imposte dirette ordinarie.

(È approvato).

#### Art. 10.

Con Regio decreto, su proposta del ministro delle finanze di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, saranno stabiliti i termini per la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette e saranno emanate le altre norme necessarie per la integrazione ed attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Maremma toscana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Maremma Toscana.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2248-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pierazzi. Ne ha facoltà.

PIERAZZI. Mi sia consentito di dire poche parole, come maremmano e come fascista, su questo disegno di legge che il Governo sottopone al voto della Camera e che affronta definitivamente un problema secolare.

Mi preme innanzi tutto di dichiarare che i provvedimenti contenuti nei sette articoli della legge corrispondono perfettamente alle necessità della provincia, e bastano ad assi-

curare la realizzazione dei voti e delle speranze dei maremmani. Era una legge necessaria: è una legge sufficiente.

Dopo un esame accurato dei molti bisogni della Maremma il Governo pone nettamente il problema e lo risolve iniziando l'opera dai due capisaldi fondamentali per la vita e lo sviluppo della regione: bonifiche e strade, che furono e sono la chiave di volta del suo avvenire.

La Maremma che in otto anni di fascismo, vissuto e combattuto colla silenziosa obbedienza, colla limpida fede e col fervore operoso delle sue camicie nere, è riuscita a trarre a compimento la « bonifica integrale » del costume politico del suo popolo, deve strappare al triste dominio della palude tutte le terre che nascondono ancora il segreto della fertilità.

Sono migliaia di ettari che bisogna prosciugare dalle acque stagnanti, sistemare e coltivare: sono zone vaste che potranno essere restituite all'agricoltura ed alla vita.

È giusto in questo momento che sia ricordato lo sforzo appassionato di quegli agricoltori, e sono molti, i quali fino ad oggi con aiuti scarsi, sorretti solo da un grande amore verso la terra più che dal calcolo del guadagno, compirono uno sforzo veramente lodevole e tale da essere considerati come dei pionieri. Ogni ulteriore sforzo sarebbe stato vano o non sufficiente se al lavoro ed all'opera dei privati non si fosse aggiunto l'intervento dello Stato.

L'articolo primo della legge prevede la estensione alle bonifiche della maremma le norme in vigore per quelle del Lazio: questa disposizione completata dalla legge sulla bonifica integrale è per la maremma una parola definitiva ed una garanzia sicura per il riscatto di tutta la sua terra.

L'articolo 4, che prevede la costruzione di una trentina di strade col concorso del 75 per cento della spesa a carico dello Stato colla anticipazione del rimanente 25 per cento a carico della provincia rimborsabile senza interessi in trenta annualità, risolve convenientemente il problema della viabilità. Giova a questo proposito ricordare una volta per sempre che la provincia di Grosseto ha una media di duecentocinquanta metri lineari solamente per ogni chilometro quadrato di superficie, il che vuol dire una delle medie più basse d'Italia.

Una più ampia rete stradale, congiunta con l'opera di bonifica, assicurerà il progresso agricolo ed il ripopolamento della provincia.

La Maremma, che è tipicamente e solidamente rurale, che non ha e non avrà ai grandi centri, che popolo di contadini e di marinai, vive quasi esclusivamente della sua terra e del suo mare, ripopolando le sue campagne, mettendo in valore tutto il suo suolo, costruendo nuove strade per gli scambi ed i commerci, potrà più che raddoppiare la sua esigua popolazione ed aumentare sensibilmente la sua già alta produzione di grano. I centottantamila abitanti appena che vivono tra l'Amiata ed il mare, forse in un trentennio, potranno quasi raddoppiare e saranno tutti agricoltori, contadini e marinai. La produzione granaria che oggi, a raccolto pieno può rasentare un milione di quintali, potrà raggiungere una cifra notevolmente superiore.

La Maremma, come dissi un giorno al Duce, darà pane e soldati alla Patria fascista. (*Applausi*).

Onorevoli camerati, non è forse senza significato che in questo anno, e proprio in questi giorni, ricorre il centenario di una data memoranda per la maremma toscana. Il 27 novembre del 1828 un principe che può essere stato un pessimo politico, ma che fu certamente un saggio amministratore, con suo *motu proprio*, spezzando ogni indugio, dettò le norme delle opere di bonifica da compiersi per la bonifica della pianura grossetana e di altri importanti lavori che assicurassero la rinascita della provincia. Dopo un breve e pur intenso fervore di opere, dopo la costruzione di quel mirabile « diversivo », tracciato in pochi mesi per cui le acque dell'Ombrone, deviate verso la palude, portano tuttora nelle casse di colmata la terra feconda strappata ai monti dalla disordinata discesa delle acque, ritornò l'abbandono e la dimenticanza.

Doveva passare un secolo, doveva venire il Duce ed il fascismo perchè le speranze, che oggi divengono certezza, potessero rifiorire. Come dovevano passare dei secoli prima che fosse ricostruito, su una grande arteria che unisce Roma alle Alpi, il ponte sull'Ombrone che Roma aveva edificato e che la vecchia Italia aveva miserabilmente sostituito con tragheto da villaggio africano. Quella zattera che alle porte di Grosseto ha per tanti anni disonorato l'Italia, sarà tra poco, nella prossima primavera, sostituita dal nuovo grande ponte che il Duce ha voluto.

Questa legge, a cui la Camera fascista darà i suoi suffragi, sarà lo Statuto delle opere, complemento necessario dell'Ispettorato della maremma toscana creato per

decreto del Governo Fascista nel febbraio del 1926.

Il popolo maremmano sa che, da oggi, ha di fronte al Duce ed al regime un nuovo impegno solenne: lavorare e servire, se è possibile, ancor più tenacemente.

La promessa della mia gente, che non sa mentire, sarà mantenuta. In questa promessa è l'espressione più schietta della nostra gratitudine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono estese alle bonifiche della Maremma Toscana le norme in vigore per le bonifiche del Lazio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per il riparto delle spese sostenute nella esecuzione delle bonifiche della Maremma Toscana, durante il periodo dal 20 agosto

1902 alla data di pubblicazione della presente legge, si applicano le aliquote normali stabilite per le altre bonifiche dell'Italia centrale.

È abrogato l'articolo 145 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'elenco, allegato alla presente legge, delle strade da costruire nel territorio delle attuali provincie di Grosseto, Pisa, Livorno Siena e Viterbo sostituisce quello contemplato dal decreto luogotenenziale 25 maggio 1919 n. 1175.

Il Governo del Re, su voto favorevole delle Amministrazioni provinciali e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei limiti delle somme autorizzate, può introdurre varianti nel tracciato delle strade comprese nell'elenco.

Si dia lettura dell'elenco allegato.

MIARI, segretario, legge:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 247 - GROSSETO . . . . . | Dal passaggio a livello di Gorarella, presso Grosseto, alla Via Aurelia dopo la stazione dell'Alberese.  |
| 248 - » . . . . .        | Dalla provinciale n. 247 in sinistra dell'Ombrone a Montiano.  |
| 249 - » . . . . .        | Dalla Voltina di Scansano a Cinigiano con diramazione per Campagnatico.  |
| 250 - » . . . . .        | Dalla provinciale Emilia presso Montepescali a Monte Massi e Roccastrada.  |
| 251 - » . . . . .        | Dalla Via Montemassi (stazione di Gavorrano, in località Ribolla) alla Via Emilia nei pressi della stazione di Giuncarico.   |
| 252 - » . . . . .        | Da Roccastrada per Civitella ad Impostino sulla provinciale Grosseto-Siena.  |
| 253 - » . . . . .        | Dalla provinciale Emilia presso la località « del Lupo » alla comunale Tirli-Castiglione della Pescaia.  |
| 254 - » . . . . .        | Dalla Orbetello-Manciano presso la Marsigliana per la valle dell'Albegna ai pressi di Saturnia fino all'incontro della provinciale n. 255 tra Scansano e Manciano.   |
| 255 - GROSSETO . . . . . | Da Scansano per Montemerano a Manciano.  |
| 256 - » . . . . .        | Dalla provinciale n. 255 presso l'Albegna per Usi a Roccalbegna.   |
| 257 - » . . . . .        | Dalla Manciano-Samprugnano a nord della provinciale n. 255 per i pressi di San Martino, attraversando la Fiora nelle vicinanze di Sovana, per le regioni di Selvena e della Selva, alla via Santa Fiora-Castellazzara. |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1928

- 258 - GROSSETO e VITERBO . Da Pitigliano a Farnese con diramazione per Manciano, compresa la parte in provincia di Viterbo.
- 259 - GROSSETO . . . . . Ponte sul Montorio (Fosso Stridulone) sulla provinciale Pitigliano-Sorano-Sordino-confine con Siena.
- 260 - GROSSETO e SIENA . . Dalla strada di Castellazzara presso Montorio alla strada Radicofani-Acquapendente compresa la parte in provincia di Siena (Ponti sul Siele e sul Senna).
- 261 - GROSSETO . . . . . Da Castel del Piano per Montenero alla stazione di Sant'Angelo Cinigiano, con diramazioni per Arcidosso a Montelaterone.
- 262 - » . . . . . Da Perolla a Castellaccia.
- 263 - » . . . . . Da Ciciano a Montieri.
- 264 - » . . . . . Da Prata alla via per Gerfalco all'Incasso.
- 265 - » . . . . . Da Port'Ercole, pel versante sud-ovest del Monte Argentario, a Porto Santo Stefano.
- 266 - GROSSETO e LIVORNO. Ponte sul Cornia al Boschetto.
- 267 - GROSSETO e PISA . . Ponte sul Cornia al Balzone.
- 268 - LIVORNO . . . . . Dal Ponte sul Cornia al Boschetto a Montioni.
- 226 - GROSSETO e PISA . . Dal Ponte sul Cornia al Balzone a Canneto.
- 270 - PISA . . . . . Dalla stazione dei Quattro Comuni alla provinciale per la stazione di Casino di Terra.
- 271 - PISA e LIVORNO . . . Dalla provinciale n. 269 a Sassetta.
- 272 - PISA e SIENA . . . . Da Montecastelli a Monteguidi anche per la parte in provincia di Siena.
- 273 - PISA . . . . . Da Guardistallo e da Montescudario alla strada dei Quattro Comuni presso la Stazione di Casino di Terra.
- 273-bis - GROSSETO . . . . Strada da Cana per Baccinello alla provinciale n. 249.
- 273-ter - » . . . . . Strada detta delle Sante Marie in sinistra di Ombrone congiungente i ponti di Istia e di Torre Spadino.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 3 con l'elenco allegato.

(È approvato).

#### Art. 4.

La costruzione delle strade comprese nell'elenco predetto sarà fatta a cura dello Stato.

La spesa relativa sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

La quota di spesa a carico delle provincie sarà rimborsata allo Stato in trenta rate annuali senza interessi, decorrenti dall'esercizio successivo a quello dell'ultima- zione delle singole opere.

(È approvato).

#### Art. 5.

La gestione degli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione, da parte delle provincie, delle strade segnate nell'allegato elenco sarà proseguita a cura degli stessi enti.

Si applicherà il riparto a norma del comma 2° del precedente articolo 4 su tutte le spese che saranno, in causa degli appalti in corso, pagate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per la costruzione delle strade elencate nell'unita tabella è autorizzata la spesa di lire 74,500,000, da distribuirsi in quindici esercizi finanziari, a partire dal 1930-31.

(È approvato).



## Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1930-31 sarà iscritta per le costruzioni stradali la somma di lire 6,000,000.

Gli oneri da assumere in dipendenza delle autorizzazioni di spesa contemplate nel precedente articolo 6 dovranno essere considerati al di fuori dei limiti generali di impegno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Fusione delle Casse Pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma.**

PRESIDENTE. Essendo presente ora l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, procediamo alla discussione del disegno di legge: Fusione delle Casse Pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2085-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura, nel testo che la Commissione ha concordato col Governo.

« Le Casse pie di previdenza fra giornalisti e le altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, riconosciute in Ente morale, e che abbiano per iscopo l'assistenza e la previdenza fra giornalisti, sono fuse nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con sede in Roma, istituito con Regio decreto 25 marzo 1926, n. 838.

« Salvi i diritti acquisiti, in base agli statuti degli enti fusi nell'Istituto nazionale, tanto da coloro che, avendone i titoli, possano essere ammessi, come soci, all'Istituto medesimo, quanto da coloro che ne restino esclusi, i patrimoni degli enti stessi

e i redditi relativi dovranno essere utilizzati ai fini generali della previdenza e dell'assistenza dei giornalisti italiani ».

FONTANA. Onorevole Presidente, nel secondo comma, alle parole « i patrimoni degli enti stessi e i redditi relativi » occorre sostituire, d'accordo col Governo, queste altre: « i redditi netti provenienti dai patrimoni degli enti stessi », perchè, trattandosi di opere pie, mentre si possono utilizzare i redditi, non è possibile utilizzare anche i patrimoni degli Enti.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendovi osservazioni, l'articolo unico così emendato s'intende approvato e il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2263-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Contributi degli enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2266-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Alla tabella 1ª allegata al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, è sostituita la seguente:

TABELLA DEI CONTRIBUTI.

Per i Regi istituti nautici del tipo A . . . . .	L.	70,000
Per i Regi istituti nautici del tipo B . . . . .	»	55,000
Per i Regi istituti nautici del tipo C . . . . .	»	40,000
Per i Regi istituti nautici del tipo D . . . . .	»	25,000

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa derivante alla rispettive provincie dall'attribuzione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo precedente per i Regi istituti nautici di Gaeta e di Trieste, in confronto a quelli risultanti dalla tabella 1ª del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, sarà ridotta ad un quarto nel primo anno a decorrere dalla data di cui all'articolo 4.

In ciascuno dei seguenti tre anni il contributo così risultante sarà accresciuto di una aliquota equivalente ad una quarto parte dell'intera maggiore spesa, fino a raggiungere, nel quarto anno, la somma totale.

(È approvato).

Art. 3.

Nulla è innovato; con la presente legge, alle disposizioni contenute nel Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1617.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 16 ottobre 1928.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dei salariati addetti alla Officina Governativa delle Carte-Valori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle carte-valori.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2269-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, che proroga al 30 giugno 1929, il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 2271-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Acquisto di una raccolta di armi per il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 2274-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvato l'atto di obbligazione 18 maggio 1928, col quale il commendatore Eugenio Popovich d'Angeli si impegna a cedere, dietro compenso di lire centomila, una collezione di armi arabe e turche al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire centomila, da inserirsi, con decreto del ministro delle finanze, in un apposito capitolo del bilancio della guerra per l'esercizio 1928-29.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conferimento ai prefetti della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conferimento ai prefetti della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 2275-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È data facoltà al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale della economia, di emanare ordinanze, aventi forza obbligatoria allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.

« Le ordinanze del Prefetto sono eseguite in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per il Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia in Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per il Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia in Roma.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 2276-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È indetto in Roma, nella seconda metà di giugno 1929, anno VII, un Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia.

(È approvato).

## Art. 2.

La preparazione e l'organizzazione del Congresso, delle mostre e di ogni altra manifestazione ad esso inerente sono affidate ad un Comitato esecutivo nominato dal ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

## Art. 3.

Il Comitato ha personalità giuridica ed è autorizzato a riscuotere i contributi dello Stato e di altri enti sovventori, le quote d'iscrizione dei congressisti ed ogni altro provento derivante da pubblicazioni, mostre, gite, distintivi e ricordi del Congresso, e a destinare tali introiti alle spese del Congresso medesimo.

(È approvato).

## Art. 4.

Il presidente del Comitato potrà essere autorizzato dal ministro della pubblica istruzione a valersi, per le necessità inerenti al Congresso, di personale comunque dipendente dal suo Dicastero e di assumere e licenziare, a seconda del bisogno, personale avventizio tecnico, d'ordine e di servizio.

Qualsiasi spesa per l'applicazione del precedente comma graverà sui fondi a disposizione del Comitato.

(È approvato).

## Art. 5.

Il presidente del Comitato presenterà al ministro della pubblica istruzione, entro il 30 giugno 1930, il rendiconto morale e finanziario del Congresso.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2278-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

La facoltà accordata al Governo con l'articolo 2 (Disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata fino al 31 dicembre 1928 con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, è prorogata sino al 31 dicembre 1933.

(È approvato).

## Art. 2.

Sono prorogati al 31 dicembre 1933:

a) il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 3146, entro il quale può essere trattata con decreto del prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) i termini di cui agli articoli 118 e 120 del suddetto testo unico, già prorogati sino al 31 dicembre 1928 con l'articolo 2, lettera c) del citato Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, per l'esecuzione dei piani regolatori dei comuni indicati nella tabella n. 1 allegato al testo unico medesimo, e per le espropriazioni per la attuazione del piano regolatore di Messina;

c) il termine di cui all'articolo 173 del predetto testo unico relativo alla procedura di espropriazione, già prorogato al 31 dicembre 1928 con l'articolo 2, lettera d), del ricordato Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494.

(È approvato).

## Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di anticipazione dei contributi dello Stato per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920, è prorogato al 30 giugno 1929 per coloro che abbiano devoluto i propri diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale e che non abbiano definito i loro rapporti con l'Unione edilizia nazionale stessa al 30 giugno 1928.

È prorogato alla stessa data del 30 giugno 1929 il termine per la presentazione da parte dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione (Ufficio autonomo di stralcio) delle domande per il riconoscimento di contributi comunque ad essa spettanti.

(È approvato).

Art. 4.

I devoluzionisti dell'Unione edilizia nazionale, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge ed intendano ottenere dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione medesima, il rilascio della dichiarazione di rescissione dei contratti di devoluzione, dovranno far pervenire la relativa richiesta al predetto Ufficio entro il 30 marzo 1929, mediante biglietto postale raccomandato.

(È approvato).

Art. 5.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, possono essere iscritti negli elenchi degli aventi titolo all'assegnazione di case economiche e popolari nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 gli orfani di guerra che erano minorenni alla data di pubblicazione del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, sempre quando abbiano conservato domicilio e residenza nel comune ove era domiciliato il padre, e nè essi nè la madre siano proprietari di case od abbiano diritti a mutuo od a contributo dello Stato.

Agli effetti della presente disposizione si considerano come proprietari di case o come aventi titolo a mutuo od a contributo anche coloro che comunque li abbiano ceduti od alienati.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 no-

vembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni, in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2270-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2158-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva la Convenzione stipulata il 27 giugno 1928,

anno VI, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima navigazione aerea per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Ro-

ma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2256-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data allo Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 ».

Si dia lettura dell'Accordo.

MIARI, *segretario, legge*:

## ACCORDO

### FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE REGOLARI.

IL REGIO MINISTERO DELL'AERONAUTICA ITALIANO ED IL MINISTERO FEDERALE DEL COMMERCIO E DELLE COMUNICAZIONI AUSTRIACO, secondo l'articolo 1, alinea 2, della Convenzione generale fra l'Italia e l'Austria relativa alla navigazione, aerea, firmata in data di oggi, convengono per quanto concerne l'impianto e l'esercizio delle linee aeree regolari quanto segue:

#### Art. 1.

1. — Il Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni concederà ad una Impresa di Navigazione Aerea Italiana, da indicarsi dal Regio Ministero dell'Aeronautica nei riguardi del territorio austriaco le autorizzazioni necessarie all'esercizio della linea aerea tra Vienna e Venezia con i seguenti servizi:

a) un servizio continuo per tutto l'anno con fermata obbligatoria a Graz ad ogni volo, e precisamente con frequenza di tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni e con obbligo di impiegare per ciascun volo soltanto un apparecchio;

b) oltre il servizio indicato come sopra durante l'orario estivo un servizio senza fermata intermedia costituito da tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni con l'obbligo di impiegare parimenti per ogni volo soltanto un solo apparecchio.

2. — Il Regio Ministero dell'Aeronautica concederà ad una impresa di navigazione aerea austriaca, da indicarsi dal Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni, nei riguardi del territorio italiano le autorizzazioni necessarie all'esercizio della seguente linea aerea tra Venezia e Vienna con i seguenti servizi:

a) un servizio continuo per tutto l'anno con fermata obbligatoria a Klagenfurt ad ogni volo e precisamente con frequenza di tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni e con l'obbligo di impiegare per ciascun volo soltanto un apparecchio;

b) oltre il servizio indicato come sopra durante l'orario estivo, un servizio senza fermata intermedia costituito da tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni e con l'obbligo di impiegare parimenti per ogni volo soltanto un solo apparecchio.

3. — L'autorizzazione da parte del Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni menzionata sotto 1-b) si accorda nella presunzione che da parte del Regio Mini-

stero dell'Aeronautica sarà assicurato che l'orario per la comunicazione aerea tra Venezia e Roma sia fatto in guisa tale da rendere possibile ciascuno dei voli menzionati sotto 1-b) e 2-b) dell'impresa italiana e rispettivamente dell'impresa austriaca nella stessa giornata, prima del cessare della luce del giorno, tra Vienna e Roma via Venezia.

L'autorizzazione da parte del Regio Ministero dell'Aeronautica menzionata sotto 2-b) si accorda nella presunzione che il Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni si adopererà a rendere possibile, per i voli menzionati sotto 1-b) e 2-b), una comunicazione nella stessa giornata tra Berlino e Roma via Vienna e Venezia. In questo proposito il Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni assume l'impegno di rendere possibile la predetta comunicazione nella stessa giornata tra Berlino e Roma obbligando l'impresa austriaca ad adattare il suo orario in modo da assicurare le relative coincidenze internazionali con Berlino, sempre che il Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni non sia impedito da gravi ed evidenti difficoltà d'ordine internazionale.

Il Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni si impegna in pari modo ad obbligare la Società austriaca che esercita la linea Graz-Budapest ad adottare un orario in coincidenza con le fermate della Società italiana a Graz.

È inteso che ognuna delle due imprese esercenti i servizi di cui ad 1) avrà facoltà di adibire a tale servizio degli aeromobili del tipo che crederà più opportuno.

Per orario estivo s'intenderà, salvo convenzione diversa tra le Autorità aeronautiche dei due stati, l'orario estivo fissato di volta in volta dalla « International Air Traffic Association » (I. A. T. A.).

#### Art. 2.

1. — Il Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni accorderà ad una impresa di navigazione aerea italiana da indicarsi dal Regio Ministero dell'Aeronautica nei riguardi del territorio austriaco, le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di un servizio aereo Monaco-Milano.

2. — Il Regio Ministero dell'Aeronautica accorderà ad un'impresa di navigazione aerea austriaca, da indicarsi dal Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni nei riguardi del territorio italiano, le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di un servizio aereo tra Innsbruck e Lienz via Brennero e la Valle di Pusteria, non appena il divieto di sorvolo emanato anche per gli apparecchi commerciali italiani, che attualmente si oppone a tale concessione, sarà tolto dal Regio Governo italiano per gli apparecchi commerciali italiani.

#### Art. 3.

Il Regio Ministero dell'Aeronautica prende atto del desiderio del Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni di concludere degli Accordi concernenti l'impianto e l'esercizio di una linea aerea Innsbruck-Trento, da esercitarsi in comune da una impresa italiana da indicarsi dal Regio Ministero dell'Aeronautica e da un'impresa austriaca da indicarsi dal Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni; quando le condizioni lo permetteranno.

#### Art. 4.

È inteso che presentemente la « Transadriatica Società Anonima Italiana di Navigazione Aerea » in Venezia è da considerarsi l'impresa italiana da designarsi dal Regio Ministero dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 1, 1° e la « Oesterreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft in Wien I., Tegetthoffstrasse 7 » l'impresa austriaca da designarsi dal Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, 2°.

#### Art. 5.

Sarà cura delle due imprese di navigazione aerea menzionate sotto l'articolo 1, paragrafi 1° e 2° di accordarsi sul modo di esercitare la linea aerea di cui all'articolo 1, paragrafi 1° e 2° di intesa comune. Tali Accordi saranno subordinati all'approvazione volta per volta concessa dal Regio Ministero dell'Aeronautica e dal Ministero Federale del Commercio e delle Comunicazioni.

## Art. 6.

Per le linee menzionate sotto l'articolo 1, paragrafi 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup>, e sotto l'articolo 2, nonché per le linee aeree da istituirsi in avvenire vale quanto segue:

Ognuna delle imprese comunicherà alla competente Autorità dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima della loro messa in vigore, gli orari e le possibilità di coincidenza con le altre linee, ed inoltre, per quanto riguarda le linee aeree di cui all'articolo 2, la frequenza del servizio, ed in ogni caso almeno quattro settimane prima di farne uso la specie del materiale da adoperare.

## Art. 7.

Le Amministrazioni postali dei due Stati si intenderanno sull'uso delle linee per il trasporto di effetti postali.

## Art. 8.

Le concessioni accennate sotto gli articoli 1 e 2 del presente Accordo resteranno in vigore fino al 23 aprile 1938.

Qualora la Convenzione Generale, relativa alla navigazione aerea decada (in seguito a denuncia pronunciata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione stessa) anteriormente al 23 aprile 1938 le convenzioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo scadranno col giorno della scadenza della Convenzione.

Scaduto detto decennio, le concessioni di cui è parola si intenderanno rinnovate di cinque anni, sempre che il presente Accordo non venga per intero o in parte denunciato da una delle Parti contraenti, al più tardi un anno prima di scadere.

## Art. 9.

Ognuna delle due Parti contraenti ha facoltà di sostituire in ogni momento un'altra impresa da essa indicata per l'esercizio di una delle linee nominate.

All'impresa aerea così ritirata dall'esercizio non spetta alcun diritto di indennizzo da far valere verso l'altra Parte contraente.

## Art. 10.

Le Società concessionarie sono obbligate di osservare e di far osservare al proprio personale ed ai passeggeri le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti di due Stati.

Qualora nell'esercizio delle linee aeree fossero riscontrate ripetute contravvenzioni alle norme di cui sopra, la suprema Autorità aerea dello Stato interessato è in diritto di chiedere la revoca dell'impiegato dell'impresa aerea colpevole.

Nei casi più gravi di contravvenzione alle norme di cui sopra, la suprema Autorità aerea interessata ha il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte alla Società responsabile.

## Art. 11.

Le più Alte Autorità di navigazione aerea dei due Stati si intenderanno direttamente sulla esecuzione del presente Accordo e della Convenzione Generale relativa alla navigazione aerea fra l'Italia e l'Austria.

Fatto in doppio esemplare in lingua italiana e tedesca che avranno ambedue pari efficacia.

Roma, li 11 maggio 1928.

(L. S.) ITALO BALBO.

(L. S.) POESCHMANN.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il ministro degli affari esteri

GRANDI.



PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo unico con l'allegato di cui è stata data lettura.  
(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 2257-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.

Si dia lettura della Convenzione e del Protocollo.

MIARI, *segretario, legge:*

## CONVENZIONE PER LA NAVIGAZIONE AEREA.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e l'Austria a facilitare, per fini pacifici, le loro relazioni aeree, e, in generale, le relazioni internazionali per via aerea; hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato per loro plenipotenziari, rispettivamente:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. Dott. ITALO BALBO, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica;*

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Signor Dott. ANTONIO POESCHMANN, *Capo sezione nel Ministero federale del commercio e delle comunicazioni,* i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà in tempo di pace agli aeromobili dell'altro Stato contraente, regolarmente in esso immatricolati, la libertà di passaggio inoffensivo al di sopra del proprio territorio, purchè siano osservate le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

È inteso, tuttavia, che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, con o senza scalo, passanti al di sopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, da parte di imprese appartenenti all'altra Alta Parte contraente, come pure i ripetuti trasporti commerciali eseguiti da imprese aeree a scopo di lucro, saranno subordinati ad accordi speciali fra le più alte autorità aeronautiche dei due Stati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà inoltre sotto condizione di reciprocità all'altro Stato contraente il trattamento della Nazione più favorita, per tutto quanto concerne i reciproci rapporti in materia di navigazione aerea commerciale, tenendo presente il disposto del comma precedente.

Ai sensi della presente Convenzione, per territorio di uno Stato si intenderà il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.

Sono considerati aeromobili, a norma di questa Convenzione, tutti gli aeromobili privati e quelli dello Stato che non sono usati come aeromobili militari, doganali o di polizia.

Sono considerati aeromobili tutti quelli che fanno parte dell'organizzazione militare, o che con contrassegni speciali sono caratterizzati aeromobili militari o che sono comandati da persone in servizio militare.

A norma della presente Convenzione, per aeromobili si intendono tanto gli aeromobili a motore quanto gli sferici.

#### Art. 2.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti, i loro equipaggi, i passeggeri e il carico, quando si troveranno sul territorio dell'altro Stato, saranno sottoposti alle obbligazioni risultanti dalle prescrizioni in vigore presso lo Stato sorvolato, principalmente a quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalità, i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti di importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza e l'ordine pubblico. Saranno inoltre sottoposti alle altre obbligazioni risultanti dalla legislazione generale vigente, salvo contrarie disposizioni della presente Convenzione.

Il trasporto commerciale di persone e di cose fra due punti del territorio nazionale potrà essere riservato agli aeromobili nazionali.

I combustibili che si trovano a bordo dell'aeromobile sono esenti da dazio per la quantità che occorre per portare a termine il volo indicato nel registro di bordo.

#### Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proibire la navigazione aerea al disopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovrà far riconoscere all'altro Stato le zone di territorio al disopra delle quali è vietata la navigazione aerea.

Inoltre, ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al disopra del proprio territorio a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente e quelli appartenenti a qualsiasi altro paese straniero.

#### Art. 4.

Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata, dovrà appena se ne accorga, fare il segnale d'allarme previsto dal regolamento per la navigazione aerea dello Stato sorvolato. Dovrà inoltre, atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, in uno dei più vicini aeroporti dello Stato stesso.

#### Art. 5.

Gli aeromobili dovranno essere muniti di segni distintivi chiaramente visibili, e che permetteranno di constatare la loro identità durante il volo (marche di nazionalità e di immatricolazione). Dovranno inoltre portare l'indicazione del nome e del domicilio del proprietario.

Gli aeromobili dovranno essere muniti del certificato di immatricolazione e di navigabilità e di tutti gli altri documenti prescritti nel loro paese di origine, per la navigazione aerea.

Tutti i membri dell'equipaggio che esplicheranno sull'aeromobile una attività sottoposta, nel loro paese di origine, ad una autorizzazione speciale, dovranno essere provvisti dei documenti prescritti nel loro paese di origine per la navigazione aerea, e specialmente dei brevetti e delle licenze regolamentari.

Gli altri membri dell'equipaggio dovranno essere muniti di documenti comprovanti la loro occupazione a bordo, la loro professione, la loro identità e la loro nazionalità.

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi dall'una delle Alte Parti contraenti per l'aeromobile o l'equipaggio, saranno validi presso l'altro Stato, allo stesso titolo dei corrispondenti documenti, rilasciati o resi validi dallo Stato stesso.

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per la navigazione al disopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate ad un suo cittadino dall'altra Parte contraente.

L'equipaggio ed i viaggiatori, finchè non sarà intervenuta Convenzione in contrario dovranno essere muniti dei documenti obbligatori secondo le prescrizioni in vigore per il traffico internazionale.

Se la navigabilità di un aeromobile fornito dei necessari documenti diminuisce in seguito in modo tale che la sicurezza dei viaggiatori è in pericolo, la continuazione del volo dell'aeromobile nel territorio dell'Altro Stato può essere sottoposta alla condizione che l'aeromobile venga riparato per assicurare la continuazione ininterrotta del volo.

#### Art. 6.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radio-comunicazione al disopra del territorio dell'altra Parte contraente se non quando ciò sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dal loro Stato di origine.

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radio-comunicazione a bordo degli aeromobili per ragioni di sicurezza.

#### Art. 7.

Gli aeromobili, il loro personale navigante ed i passeggeri non possono portare seco armi, munizioni, materiale bellico, veleni, esplosivi, colombe viaggiatori ed apparecchi fotografici senza il permesso di quello Stato sul cui territorio si trova l'aeromobile. Questo divieto non ha vigore per il personale navigante, il quale è autorizzato a portare sul velivolo i mezzi di segnalazione e le armi personali necessarie per la sicurezza delle persone o merci naviganti.

Per ragioni di sicurezza pubblica ciascuno degli Stati contraenti può limitare o proibire nel suo territorio anche il trasporto di oggetti diversi da quelli sopraelencati: tale divieto deve essere applicato senza distinzione agli aeromobili di entrambi le Parti contraenti.

#### Art. 8.

Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci dovranno essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri, e per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantità, del carico, nonchè delle necessarie dichiarazioni doganali.

Se all'arrivo di un aeromobile è rilevata una divergenza fra le merci trasportate ed i documenti sopra menzionati, le Autorità doganali dell'aeroporto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorità doganali competenti dell'altro Stato contraente.

Il trasporto di effetti postali sarà regolato direttamente tra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.

#### Art. 9.

Alla partenza ed all'atterraggio ogni Stato contraente potrà fare visitare sul proprio territorio dalle Autorità competenti gli aeromobili dell'altro Stato e fare esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti.

## Art. 10.

Gli aeroporti aperti al servizio della navigazione aerea pubblica saranno in egual modo accessibili agli aeromobili dei due Stati. Questi potranno servirsi egualmente dei servizi d'informazione meteorologica, di collegamento radioelettrico e di segnalazione diurna e notturna. Le eventuali tasse (tasse di atterraggio di ricovero, ecc.), saranno eguali per gli aeromobili nazionali e per quelli appartenenti all'altro Stato.

## Art. 11.

Gli aeromobili provenienti da uno degli Stati contraenti o partenti alla volta di essi, dovranno effettuare l'atterraggio o la partenza soltanto in uno degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica e classificati come aeroporti doganali (con servizio dei controlli di passaporti), senza alcun atterraggio intermediario tra la frontiera e l'aeroporto. In casi speciali, le autorità competenti potranno autorizzare la partenza o l'arrivo su altro aeroporto nel quale saranno effettuate le operazioni doganali e il controllo dei passaporti. Il divieto di atterraggi intermedi si applica a tali casi speciali.

In caso di atterraggio forzato fuori degli aeroporti previsti al comma primo, il Comandante dell'aeromobile, l'equipaggio e i passeggeri dovranno uniformarsi alla regolamentazione nazionale vigente in materia.

Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente la lista degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica. Tale lista definirà quali, fra detti aeroporti, sono classificati, fra gli aeroporti doganali. Ogni modifica apportata a tale lista, ed ogni restrizione, anche temporanea, del diritto di servirsi di uno degli aeroporti, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra parte contraente.

## Art. 12.

Le frontiere comuni delle Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate soltanto sui punti determinati di comune accordo dalle più alte autorità aeronautiche dei due Stati. Le frontiere non comuni saranno sorvolate sui punti che saranno stati fissati dallo Stato interessato.

È fin da ora convenuto che tutte le zone di frontiera comuni e non comuni, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito dei propri aeromobili di altra nazionalità, saranno aperte, senza altra formalità, al transito degli aeromobili appartenenti all'Altra Parte contraente.

## Art. 13.

È proibito il gettito di altra zavorra, che non sia di sabbia fina o di acqua.

## Art. 14.

Durante il volo, non potranno essere gettati o abbandonati in altro modo, oltre la zavorra, se non materie ed oggetti per i quali sia stata accordata autorizzazione speciale da parte dello Stato sorvolato.

Il gettito dei rifiuti da aeromobili in volo deve essere regolato secondo le disposizioni emanate in proposito dallo Stato nel cui territorio avviene il fatto.

## Art. 15.

Per tutte le questioni di nazionalità, connesse con l'applicazione della presente Convenzione, è stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato sul registro nel quale sono regolarmente immatricolati.

Un aeromobile può essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalità di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una Società, questa, qualunque sia la sua forma, dovrà soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione austriaca per essere considerata rispettivamente, come Società italiana o come Società austriaca.

## Art. 16.

Le Alte Parti contraenti scambieranno fra di esse mensilmente una lista delle iscrizioni e delle radiazioni effettuate sul rispettivo registro aeronautico nel mese precedente

## Art. 17.

Ogni aeromobile che entri o transiti attraverso l'atmosfera di uno dei due Stati contraenti, e che vi effettui soltanto gli atterraggi o fermate ragionevolmente necessari, potrà sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, mercè il deposito di una cauzione il cui ammontare, in mancanza di accordo amichevole, sarà stabilito nel più breve termine dall'autorità competente del luogo dove il sequestro dovrebbe essere eseguito.

## Art. 18.

Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.

Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sarà regolato, salvo convenzione contraria, dai principî del diritto marittimo risultante dalle Convenzioni internazionali in vigore, o in mancanza dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.

## Art. 19.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le prescrizioni relative alla navigazione aerea, in vigore nei rispettivi territori.

## Art. 20.

I particolari di applicazione della presente Convenzione saranno regolati, ogni qualvolta ciò sarà possibile, per mezzo di intese dirette fra le amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, specialmente per quanto riguarda le formalità doganali.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti comunicherà all'altra Parte tutti gli atti contrari alle disposizioni di questa Convenzione commessi eventualmente nel suo territorio da persone o enti che abbiano la nazionalità dell'altro Stato.

Ogni contestazione relativa alla applicazione della presente Convenzione, che non potrà essere regolata amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sarà sottoposta prima all'esame di una Commissione di conciliazione costituita da un membro per l'Italia, un membro per l'Austria e un Presidente nominato di comune accordo. Tanto i membri quanto il Presidente saranno nominati di volta in volta, quando se ne presenti il bisogno. Qualora le Parti contraenti non convengano nella nomina del Presidente o nel parere dato da detta Commissione, la contestazione verrà deferita alla Corte permanente di Giustizia Internazionale.

## Art. 21.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà, in ogni istante, denunciare la presente Convenzione, con un preavviso di dodici mesi.

## Art. 22.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Vienna nel più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Roma, li 11 maggio 1928, in doppio originale, italiano e tedesco; i due testi avranno pari efficacia.

*Firmato:* ITALO BALBO.

## PROTOCOLLO AGGIUNTO.

All'atto della ratifica della Convenzione su esposta riguardante la navigazione aerea conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, i relativi rappresentanti si sono messi d'accordo senza altro sui seguenti punti:

1º) la clausola della « Nazione più favorita » accordata nell'articolo 1, comma terzo della Convenzione non riguarda il lato finanziario delle imposte dirette e delle tasse. La questione delle imposte dirette gravanti sulle imprese di navigazione aerea che svolgono la loro attività su territori di ambedue gli Stati, viene regolata secondo l'Accordo del 6 aprile 1922, per evitare una imposizione doppia;

2º) riguardo agli sferici le disposizioni della Convenzione sono applicabili soltanto nei limiti consentiti dal carattere speciale di tali aeromobili.

Questo Protocollo aggiunto, che fa parte della Convenzione su esposta ed entra in vigore con essa, verrà fatto in doppio originale, italiano e tedesco; i due testi avranno pari efficacia.

Roma, li 11 maggio 1928.

*Firmato:* ITALO BALBO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*p. Il ministro degli affari esteri*

GRANDI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con l'allegato di cui è stata data lettura.

*(È approvato).*

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

*(È approvato).*

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo firmato in Roma, fra il Regno d'Italia, ed il Reich Germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo firmato in Roma, fra

il Regno d'Italia ed il Reich Germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 2258-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo Accordo firmato in Roma, fra il Regno di Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato.

Si dia lettura dell'Accordo.

MIARI, *segretario, legge:*

**ACCORDO PER RIMETTERE IN VIGORE ALCUNE CONVENZIONI DELL'AJA  
IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO  
TRA L'ITALIA E LA GERMANIA**

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA E IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO, animati dal desiderio di rimettere in vigore, tra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja, in materia di diritto internazionale privato,

hanno risoluto di concludere a tale fine un Accordo ed hanno nominato come loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il cav. BENITO MUSSOLINI, *Primo ministro, ministro per gli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO:

S. E. il barone COSTANTINO von NEURATH, *ambasciatore di Germania presso Sua Maestà il Re d'Italia;*

i quali, dopo aver esaminato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono rimesse in vigore, fra l'Italia e la Germania, le seguenti Convenzioni dell'Aja, in materia di diritto internazionale privato:

1º) Convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio, del 12 giugno 1902;

2º) Convenzione per regolare i conflitti di legge e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale, del 12 giugno 1902;

3º) Convenzione concernente i conflitti di leggi relative agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui loro beni, del 17 luglio 1905;

4º) Convenzione concernente l'interdizione e le misure analoghe di protezione, del 17 luglio 1905.

Art. 2.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile e le ratifiche saranno scambiate in Roma.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i plenipotenziari addetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio originale, in italiano ed in tedesco, i due testificando egualmente fede.

Roma, addì 23 marzo 1928.

*Per l'Italia:*

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

*Per la Germania:*

(L. S.) C. von NEURATH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il ministro degli affari esteri*

GRANDI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con l'allegato di cui è stata data lettura.

(È approvato).

## Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche dello Accordo di cui sopra.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2254-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge nel testo concordato tra Governo e Commissione.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

Il presidente della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia, di cui all'articolo 7 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è nominato dal ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri per l'economia nazionale e per l'interno.

Questa disposizione non si applica alle nomine che siano intervenute anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 2.

Quando la Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia tratti oggetti già di competenza del cessato Consiglio agrario provinciale, Comitato per l'istruzione professionale dei contadini, Amministrazione provinciale, Commissione o comitato zootecnico, Comitato forestale o altri oggetti in materia agraria e forestale, alle adunanze della Sezione stessa intervengono di pieno diritto, alle stesse condizioni degli altri membri del Consiglio di cui all'articolo 4, comma primo, del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, il

direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il funzionario preposto al servizio forestale della provincia.

In tali casi, l'incarico di riferire spetta, rispettivamente, al direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura sugli oggetti riguardanti l'agricoltura in genere, l'allevamento del bestiame e le industrie agrarie, e al funzionario preposto al servizio forestale della provincia sugli oggetti riguardanti la materia forestale.

Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano nei casi in cui la Sezione sia chiamata ad esprimere, sui detti oggetti il solo parere consultivo.

Ai membri elencati nell'articolo 4, comma secondo, del citato Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sono aggiunti:

l'intendente di finanza della provincia;

il direttore superiore della Regia dogana, in sostituzione del direttore locale di cui al n. 9 di detto comma;

un rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, designato dall'Opera stessa e nominato dal prefetto, per far parte della Sezione lavoro e previdenza sociale, quando la Sezione predetta tratti oggetti inerenti al collocamento della mano d'opera.

(È approvato).

## Art. 3.

I redditi considerati dall'articolo 18, lettera c), della legge 18 aprile 1926, n. 731, quando risultino iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attività agrarie che non siano contemplati dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonchè in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attività industriali o commerciali, sono soggetti all'imposta dei Consigli provinciali dell'economia per l'ammontare iscritto nei ruoli stessi, indipendentemente dall'esistenza o comunque dal carattere dell'azienda o esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attività professionale.

Quando invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano dar luogo a tassazione a norma dell'articolo 8 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sulla tassa di patente, benchè non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle dette categorie, i medesimi Consigli provinciali dell'economia



avranno facoltà di procedere ad accertamenti diretti.

Il limite d'imposta risultante dall'articolo 20, penultimo comma, della detta legge 18 aprile 1926, n. 731, nei riguardi dei redditi assoggettabili a tassa di patente, è abrogato.

L'imposta stabilita a favore dei Consigli provinciali dell'economia dal detto articolo 18, lettera c), della citata legge 18 aprile 1926, n. 731, gode, non solo dei privilegi di cui al successivo articolo 19 di tale legge, ma altresì di quelli di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.

Sino a quando non sarà emanato il Regolamento per l'esecuzione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, e modificati in conseguenza i regolamenti speciali dei Consigli stessi, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi primo e terzo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578.

(È approvato).

#### Art. 4.

Al trattamento di quiescenza del personale considerato negli articoli 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, e 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e che sarà inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia, provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli provinciali dell'economia che hanno assorbito le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari dai quali il personale stesso proviene.

Sono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia i fondi che le assorbono. Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari hanno accantonato sotto qualsiasi forma pel trattamento di quiescenza del proprio personale.

Al detto personale è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, l'entità del quale sarà stabilita:

a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;

b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari al 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071.

Il trattamento di quiescenza del personale assunto direttamente nei ruoli da istituire per il personale degli Uffici provinciali dell'economia è regolato con le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Mediante Regio decreto, promosso dal ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite le norme pel trattamento di quiescenza del personale di cui ai primi tre commi e ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 5.

Mediante Regio decreto, promosso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, sarà stabilito il trattamento spettante per ogni titolo al personale che verrà eliminato a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, perchè esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni.

Tale trattamento sostituisce ogni altro trattamento o indennità anche di legge o di regolamento.

(È approvato).

#### Art. 6.

Sono devolute alla competenza della Commissione di cui all'articolo 208 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le controversie derivanti dai provvedimenti:

a) per il primo inquadramento del personale considerato nel precedente articolo 4, comma primo, sia che i provvedimenti impugnati riguardino valutazioni di anzianità e attribuzioni di stipendio, o altri assegni, sia che riguardino il conferimento dei gradi, anche per promozioni, nei nuovi ruoli degli Uffici provinciali dell'economia;

b) per la definizione, all'atto del medesimo inquadramento, dei diritti del detto personale rispetto al trattamento di quiescenza.

Alla Commissione medesima è inoltre devoluta la cognizione delle impugnative, per incompetenza o violazione di legge, avverso i provvedimenti di eliminazione adottati a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, nei riguardi del personale esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni, nonchè delle controversie

relative al trattamento spettante ad ogni titolo al personale stesso.

Alle dette controversie sono estese le norme di cui al citato articolo 208 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'articolo 3 del Regio decreto 8 luglio 1925, numero 1172.

(È approvato).

Art. 7.

Le sedute dei Consigli provinciali dell'economia sono pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti di indole personale.

Il Presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

Le sedute delle Sezioni e della Presidenza non sono pubbliche.

(È approvato).

Art. 8.

Le facoltà conferite al Governo del Re dall'articolo 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, dall'articolo 17, secondo comma, del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e dagli articoli 3, primo comma, e 4 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a integrare e anche a modificare, in sede di testo unico, le leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2280-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

(Sorge in piedi — S. E. il Capo del Governo, i ministri e i deputati si alzano).

« Dalla data della morte del vice-console Carlo Nardini, è assegnata alla vedova, in aggiunta agli altri assegni già attribuiti, l'annua pensione di lire novemila ». (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori. (*Modificato dal Senato*). (1893-B)

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere. (*Approvato dal Senato*). (2047)

Fusione delle Casse Pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma. (2085)

Definizione delle unità legali di misura. (*Approvato dal Senato*). (2246)

Penalità in materia di imposte dirette. (*Approvato dal Senato*). (2240)

Provvedimenti a favore della Maremma toscana. (2248)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette. (2263)

Contributi degli enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici. (2266)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dei salariati addetti alla Officina Governativa delle Carte-Valori. (2269)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concer-

nente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (2271)

Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. (2274).

Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città. (2275)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

#### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la bonifica integrale.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la bonifica integrale.

Si dia lettura del disegno di legge.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2110-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Passavanti.

ROSSI-PASSAVANTI. Il disegno di legge sulla bonifica integrale, per la sua concisione, per l'ampiezza dei fini e dei mezzi che contiene, è veramente degno dell'Era Fascista che nel suo spirito rivoluzionario tende ad emulare, rievocandole, le grandi opere dell'antica Roma potente.

Tutto ciò che nella vita di un popolo costituisce una svolta della storia, non può avere che forma sommaria e rude, non può evitare il turbamento di tradizioni, di piccoli e grandi interessi.

Inutile quindi arrestarsi ad esaminare il disegno di legge dal punto di vista della completezza delle disposizioni che contiene; inutile in questo momento lavorarvi di intarsio e di ricamo.

Da due punti di vista è bene sia discusso ed illuminato in questa Assemblea.

Primo punto di vista sostanziale, la consacrazione in una prima legge della funzione sociale della terra che non sopprime, ma modifica profondamente il diritto quiritario, che finora ha predominato nella ispirazione delle nostre leggi.

Secondo punto di vista, di forma, il modo di applicazione della legge perchè si renda efficace.

Sul primo punto sarebbe accademico parlare a lungo per convincersi che la terra ha una funzione spiccatamente sociale.

Le colture vanno indirizzate a seconda dei bisogni economici, demografici e sociali del Paese. Donde la necessità che il diritto di proprietà subisca in tale senso una modificazione, che non significa affatto la sua distruzione, anzi è il suo ringiovanirsi, perchè lo pone in condizioni di adattarsi al modificato ambiente politico, economico, sociale.

Così, la legge in esame contiene implicito il concetto fondamentale che nessun proprietario è più arbitro di lasciare la sua terra incolta o in istato rudimentale o di sbagliata cultura, e ciò nell'interesse della società, oltrechè di quello suo individuale e dei singoli, che abbisognano di una certa quantità di prodotti e a migliori condizioni, dell'Italia che ha bisogno di emanciparsi fin dove è possibile dalle importazioni dall'estero, problema di massimo valore economico in tempo di pace, problema vitale dal punto di vista della difesa in tempo di guerra.

Il nuovo necessario indirizzo segnato ai proprietari terrieri dello Stato con questa nuova legge, che dimostra la sua vitalità e la volontà del Governo di applicarla con larghe previsioni di mezzi finanziari, non tende e non deve tendere nemmeno, in sede regolamentare, a diminuire quella parte del diritto di proprietà che non osta, anzi concorre, con lo stimolo del sano interesse individuale, a rendere più produttivi i nuovi mezzi finanziari, che finalmente, dopo mezzo secolo di politica parolai e frolla, si mettono a disposizione di coloro che fanno fine della propria esistenza il rude lavoro della terra e l'ambizione di trarne quanto basti al sano sviluppo della loro esistenza, eminente funzione politico-sociale culminante nella creazione di robuste ordinate famiglie, in un ambiente semplice e sano, dal duplice punto di vista fisico e morale.

Nulla più del diritto individuale di proprietà contribuisce a curare tali nuclei famigliari. L'appoderamento con la creazione di famiglie coloniche è un mezzo, è la base per creare la falange dei futuri proprietari delle stesse terre che coltivano con le proprie mani.

Ma la bonifica integrale sottintende anche l'ordinamento, la suddivisione delle terre in unità vitali e quindi la possibilità che

piccole proprietà debbano essere riunite o incorporate in maggiori unità poderali.

In tal senso vi sono state molte discussioni, ed ha scritto un notevole articolo un onorevole camerata in *Echi e Commenti*, rilevando il danno che viene alla Nazione dalla dispersione e polverizzazione della proprietà terriera. Vero è che il competentissimo autore non giunge alla conclusione che la piccola proprietà vada annullata, per essere assorbita in grandi aziende scolicamente complesse ed ordinate, capaci nominalmente dei maggiori prodotti, ma anche l'accennare specificamente a codesto, come a uno dei compiti della legge in esame, può costituire un pericolo serio.

Nell'organo della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, nell'*Agricoltore d'Italia* del 1º dicembre 1928, in terza pagina vi è un articolo interessante dal titolo « Aiutare i piccoli » che a prima vista fa l'effetto della difesa di una teoria in contrasto con quella degli *Echi e Commenti*.

L'articolo in parola è in rapporto ed in attesa della legge che si sta discutendo. Il diverso tono dei due scritti è dato dal diverso punto di vista dei due autori. Il primo, come studioso delle forze agricole, ha una veduta d'insieme, l'altro, che è un piccolo proprietario, sa bene che cosa produce la sua terra e di che cosa ha bisogno; ma forse non ha la veduta d'insieme di tutte le piccole e minuscole proprietà sparse in Italia.

Negli *Echi e Commenti* si mitigano le conclusioni, additando esempi pratici di costituzione di consorzi o di cooperative fra i piccoli proprietari, che non si spoglierebbero quindi del tutto del dominio del loro avito terrenuccio.

L'autore dell'articolo dell'*Agricoltore d'Italia*, invece, difende decisamente la piccola proprietà. Bisogna che il Governo nazionale non dimentichi che la massima parte della piccola proprietà si è costituita su terreni ingrati, ai margini dei pingui latifondi di cui furono investiti i dominatori feudali del medio Evo, che li trasmisero agli eredi o ai nuovi dominatori del campo finanziario di oggi.

Mai bonifica fu più tenacemente voluta e perseguita come quella di certe pendici di colli, o di certe sponde di fiumi e di laghi, operata da diretti lavoratori della terra, che crearono fiorenti oliveti e vigneti, ornamento e vanto della media Italia.

Nessun grande organismo economico agrario avrebbe cercato quelle terre per bo-

nificarle. La conquista si deve al tenace colono. Oggi egli non vive, non può vivere esclusivamente del suo piccolo terreno, ma mentre da esso trae l'inverosimile come percentuale prodotto, egli e la sua famiglia danno quella esperta mano d'opera giornaliera, essenziale per il completamento della opera della famiglia colonica, che invano cercherete in quella miscellanea che è il bracciantato, vivente fra le mura della grande città e la campagna.

La piccola proprietà deve essere quindi in particolare modo difesa e aiutata da questa nuova legge.

Ad esempio, in molte di quelle piccole proprietà manca la casa, il proprietario coltivatore vive in paese: sarebbe un grande utile per tutti aiutarlo e crearsi sul piccolo terreno la casa. Così può combattersi la piaga dell'urbanesimo.

Merita invece particolare considerazione la permuta di piccoli appezzamenti al fine di favorire la costituzione di poderi normali.

Il Governo potrebbe rendere esenti da tasse di trapasso quelle permutate che avessero tale fine rigorosamente controllato: sarebbe la forma migliore di trattamento di favore. Utile sarà comunque tutto ciò che potrà ragionevolmente escogitarsi per impedire lo smembramento delle giuste unità poderali.

Ma ciò che ci interessa raccomandare è che con la legge, specialmente nella parte regolamentare e nel testo unico che dovrà seguire per unificare tutta la legislazione sulle bonifiche agrarie, la piccola proprietà costituita e costituenda, sia in modo particolare favorita, per rafforzare quell'esercito rurale di fedelissimi al Regime, che in nessun'altra categoria potrebbe trovarsi.

Ho rilevato con piacere che all'articolo 6 del progetto è stato portato un emendamento, approvato anche da S. E. il ministro Giuriati, che estende alla costruzione di fabbricati rurali isolati il contributo dello Stato per costruzione di borgate rurali.

Ciò significa un riconoscimento del diritto a vivere per la piccola proprietà.

Ora tale beneficio occorre estenderlo agli ampliamenti delle case rurali isolate già esistenti: con ciò utilizzeremo quello che il paziente lavoro e il costante risparmio hanno creato.

Con la legge in esame, assicurato il contributo dello Stato con capitoli fissi, abbiamo anche un atto di giustizia in funzione: il ritorno alla terra del danaro raccolto mediante il risparmio negli Istituti vari chiamati

a contribuire con i loro capitali alla grande opera di rigenerazione.

I risparmiatori più assidui sono infatti i terrieri, dal colono umile all'affittuario e al proprietario: da tempo costoro attendevano che i sudati loro risparmi tornassero ad alimentare l'industria agricola.

Vada dunque al Regime e al Governo di Benito Mussolini la lode di aver tradotto in fatto promesse ormai invecchiate, che i passati governi non seppero e non vollero realizzare (*Applausi*).

Ma le provvidenze contenute nella legge in esame saranno, come troppo spesso avviene, rese meno efficaci dalle inevitabili pratiche burocratiche, specie se la legge non sarà a suo tempo resa più agile da disposizioni che unifichino i servizi contemplati.

Gli agricoltori non hanno tempo da impiegare nelle anticamere degli uffici svariati dei diversi Ministeri che dovrebbero adire per ottenere qualcuno dei benefici contemplati dalla legge.

Se invocando la massima semplificazione delle pratiche necessarie, non temessi di essere apparentemente in contraddizione, oserei suggerire che per l'applicazione della legge in esame, si creasse un distinto Ministero che potrebbe dirsi della produzione, nel quale si riunissero tutti gli uffici, e si disbrigassero tutte le pratiche inerenti alla bonifica integrale.

Non è l'opera di un giorno, non è l'opera di un anno, quella che il Governo fascista si accinge a compiere: è il programma per più generazioni, perchè, specialmente in agricoltura, non si improvvisa mai.

Varrà bene il sacrificio di qualche milione annuo per l'ordinamento in un unico Ministero di quanto può riguardare lo sviluppo e l'applicazione della grande legge in esame.

Queste modeste osservazioni che mi vengono dalla quotidiana dimestichezza con uomini che dedicano la loro vita alla resurrezione della coltura del nostro bel suolo, mi permettono raccomandare che siano oggetto di studio nel completamento delle disposizioni legislative e regolamentari.

Con la legge sulle bonifiche il Governo ha compiuto un grande atto che assicura alla Italia il suo domani.

Onorevoli camerati, qualche mese fa ebbi l'onore e il piacere di parlare a Parigi con un vecchio e simpatico e molto garbato diplomatico, il quale mi fece varie domande e tra l'altro mi disse: «Noi ci meravigliamo

come il popolo italiano, sempre insofferente di qualsiasi disciplina, oggi sia il popolo più disciplinato del mondo; come mai nella Camera italiana, uomini bollentissimi siano divenuti i più disciplinati cittadini del Paese».

«È esatto, risposi io, noi siamo disciplinati perchè abbiamo trovato un Duce impareggiabile, che ogni giorno trasforma il volto di questa grande Patria italiana e ci fa dire con dignità: oggi, mercè il Fascismo, l'Italia alfine vive, regna ed impera». (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Onorevoli deputati, se il Presidente me lo consente, vi parlerò nella mia duplice qualità di deputato-relatore e di rappresentante dei bonificatori. Non so se possa consentirmi di parlare anche in questa seconda qualità. Evidentemente non lo potrebbe e non lo dovrebbe. Ma io penso che gli faccia piacere un timido esperimento anti-lettera della futura Camera sindacale; timido non soltanto per la mansuetudine del mio spirito e per la coesistenza in me della duplice qualità parlamentare e sindacale, ma anche per la singolarità del caso. Poichè certo nessuno ha mai in quest'aula parlato in difesa di particolari interessi, come io chiedo di poter fare; nessuno mi ha mai preceduto nel chiederne l'autorizzazione.

Vedo dall'atteggiamento del presidente della Camera che egli è così amabile da consentirmelo (*Commenti*).

E perciò voglio, come posso, compensarlo di questo amabile consenso con una ragionevole e medicata opposizione a taluni interessi od esigenze di coloro stessi che io rappresento. E questo lo posso fare, dico anzi che lo devo fare, perchè non intendo rappresentarne gli interessi attuali o apparenti, ma quelli definitivi e sostanziali.

Verso i miei rappresentati per una diversa valutazione dell'avvenire mi ritrovo in uno stato di severità e di dedizione, tragedia spirituale delle anime materne.

Narrasi nell'Antico Testamento (*commenti*) che il Signore ha promesso agli uomini la pace delle acque. Ma pare che gli uomini non abbiano voluto uniformarsi alle pacifiche disposizioni del Signore. Non so se il ministro dei lavori pubblici e lo stesso Capo del Governo condividano il mio apprezzamento, forse suggerito da un malinconico pacifismo idraulico, che si rivolge a loro e dice: Date pace agli uomini tra le acque, come il Signore l'ha data alle acque tra gli uomini.

Un doveroso riguardo alle nascoste intimità programmatiche del Capo del Governo e del Ministro dei lavori pubblici mi consigliano di arrestarmi sulla soglia di un dubbio. Non so, infatti, se nella politica delle acque il Regime voglia far proprio e considerare come compatibile coi suoi propositi l'istituto della concessione, o se questo istituto debba essere invece considerato come una tollerata e temporanea sopravvivenza, o come un mezzo sussidiario all'iniziativa diretta, da parte dello Stato, della sua sovrana potestà.

L'istituto della concessione, che, presupponendo l'iniziativa dei proprietari, subordina il fare e il non fare al criterio della volontà privata e particolare, codifica, in contrasto talvolta con gli interessi della nazione, il principio della libertà.

Un giorno il Capo del Governo, volendo personificare in sè la formula e i doveri del buon Governante, disse: « Io non seguo, precedo ».

Questo è appunto il rovescio dell'istituto della concessione col quale lo Stato segue ma non precede, dissipatore e sperperatore di un patrimonio nazionale in ossequio al principio dell'iniziativa privata. Quel proprietario colpito da interdizione amministrativa perchè trascurava le coltivazioni potrebbe sollevare nei confronti dello Stato una potente eccezione riconvenzionale e addurne delle prove secolari.

Mi richiamo dunque alla formula del buon governante perchè, anche nell'uso delle acque, lo Stato preceda non segua.

Io vorrei pregare il ministro dei lavori pubblici che volesse spiegarmi, non la ragione storica, ma la ragione attuale e assoluta di questo istituto della concessione.

Forse egli, in ossequio al principio della competenza per materia, mi rinvierebbe al Ministro della giustizia!

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
O a quello delle finanze.

DE STEFANI, *relatore*. Ne parleremo dopo; me lo associerò!

Il mio dubbio, vi prego di credermelo, ha un nobile motivo, quello stesso motivo che faceva dire ad un filosofo del celeste impero che non una goccia d'acqua di quei sacri e misteriosi fiumi doveva disperdersi nella salsedine del mare ed esserne contaminata.

Non sentite voi, onorevoli colleghi, questo bisogno di limpidezza? Esso è la sostanza logica della nostra rivoluzione.

Non riesco dunque a trovare il perchè, malgrado l'arsura delle terre avvolte nel clima mediterraneo e la bassa e non tempestiva piovosità, lo Stato lasci disperdere le sue acque in attesa che le vengano chieste!

Se non temessi di assumere un atteggiamento dialettico dell'onorevole Barbiellini, direi che sono molto infelice di non saperlo (*Si ride*).

Può meravigliare che io ricordi la proprietà dello Stato sulle acque, mentre la maggior parte di esse se ne vanno come cosa inutile e non appropriata, come uno dei quattro elementi primigeni del caos: l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra.

Lo Stato se ne attribuisce, a quel che sembra, la proprietà soltanto quando deve combatterne la prepotenza e spendere per difendercene; ma negli altri casi le lascia andare alla deriva, oppure si presta a costituire quà e là delle servitù passive su questo suo grande bene, nelle quali servitù non sempre si accordano l'interesse particolare e la ragione economica nazionale.

Non nego, onorevole Ministro dei lavori pubblici, l'utilità, e se si vuole anche la grande utilità, di queste servitù per l'economia generale della Nazione. Non ci mancherebbe altro che non ci fossero neanche queste sporadiche e volonterose servitù! Molto mi angustio anzi perchè non sono più vaste e diffuse, come voleva quell'antico filosofo del celeste impero!

Anche il Ministro delle finanze, il quale possiede una dolce e mite anima georgica, deve condividere la mia sorpresa, ed esserne anzi più sorpreso di me! Il suo demanio idrico è glorioso, ma limitato! Il resto, come ho detto, si disperde!

Se avessi il dono della fantasia potrei ricostruire il suo soliloquio, soliloquio patrimoniale, e riprodurvelo così come la mia fantasia lo avesse ricostruito.

Egli, in questi giorni, ha condotto a termine l'inventario dei beni demaniali dello Stato; di quelli che esistono, di quelli di cui lo Stato fu regolarmente derubato, di quelli che sono soltanto la entità immaginaria di un errore catastale. Ma i fiumi e i torrenti, onorevole ministro, non ci sono. Non ci sono perchè si danno a chi li vuole, e se si vogliono. Misterioso caso di prodigalità!

E qui io penso a due antiche tornate del Parlamento subalpino, due tornate di 75 anni fa, in cui questa concezione demaniale e patrimoniale delle acque pubbliche, questo interesse e questo dovere dell'impe-

rativo dello Stato, totalitario, razionale, coordinato, sistematico ha avuto la sua solenne consacrazione. Ai sopravvissuti patrocinatori del liberalismo agrario può essere utilmente ricordata la dichiarazione di Cavour che l'« *Associazione vercellese* non è nata da sé, nè su richiesta dei proprietari ». Essa ha dato qualche dispiacere, direi anche qualche grave dispiacere alla Lomellina, come può farvene fede l'onorevole Lanfranconi (*Siride*). Essa, l'« *Associazione vercellese*, fu imposta da Camillo di Cavour...

LANFRANCONI. Non c'è! (*ilarità*).

DE STEFANI, *relatore*... fu imposta a 3500 proprietari non senza che egli dovesse usare, nelle sue forme più persuasive, la autorità dello Stato.

Anche allora si diceva che la paura serpeggiava fra i proprietari, che le autonomie dovevano essere rispettate, che i diritti acquisiti non si dovevano modificare, che la libertà era violata dalla disciplina. Anche allora si diceva che accadeva il finimondo: tutti sanno quale sia stato nel Vercellese quel finimondo.

Non certo per colpa sua il Demanio fascista esita a precedere, a fare o ad appaltare le opere, a ripartire le acque, a imporne l'acquisto e l'uso. Non per colpa sua, ma perchè l'indebolimento dello Stato si era diffuso, dopo la morte di Cavour, nell'azione e nella struttura amministrativa, per cui ci muoviamo ancor oggi timidamente nelle riforme degli istituti particolari, dove si sono rifugiate e rimangono le passate abdicazioni.

In questi giorni di meditazione — di doverosa meditazione — mi sono fatto alcuni quesiti sul metodo da preferirsi per la migliore applicazione della legge.

È il dubbio che li ha suggeriti. Io voglio dirveli insieme col mio convincimento.

L'opera che un fato secolare, anzi millenario, ci ha tramandato perchè fosse da noi intrapresa e compiuta è un'opera difficile e grande ed essa è anche una santa opera.

Trasformerò i miei convincimenti in una serie di domande che pongo al Capo del Governo e al Ministro dei lavori pubblici, non per averne risposta, ma perchè se ne ricordino, ove, occorra quando dovranno usare delle facoltà legislative chieste con questo disegno di legge.

Ritiene il Ministro dei lavori pubblici che le iniziative private, malgrado il concorso dello Stato, siano *sufficienti* al migliore sviluppo di questa grande, difficile e santa

opera? Come garantirci della universalità, della immediatezza, della coordinazione di queste iniziative, della legittimità delle spese, dei criteri tecnici con cui sono ideate e del modo in cui vengono eseguite? Il vaglio delle iniziative casuali è una cosa e la predisposizione di un progetto organico è una altra cosa. Sono cose diverse, come sono diversi tra loro il caso e la legge, l'individuo e la Nazione.

Il mio dubbio è fatto di esperienza e, se mi è consentito il dirlo, è fatto anche di amore. E ascoltandone la voce io vorrei poter dire al Ministro dei lavori pubblici, antico e nobile soldato di due epoche: Chiedete al Duce di essere voi stesso il concessionario e l'Intendente generale delle acque ancora libere nella loro fluente inutilità; scontate voi stesso presso gli Istituti parastatali le annualità che il Ministro delle finanze vi ha consentito e quelle che saranno dovute dai proprietari per gli interessi e gli ammortamenti della loro eventuale quota di spesa; predisponete i progetti generali, affidandoli a uomini o ad organismi di provata competenza; appaltate i lavori con criteri organici e pagate a contanti con le somme mutate.

Forse non è ancora chiaro a noi stessi che qui si tratta di una rivoluzione agraria perchè certi fatti, e spesso i più importanti fatti della storia civile, si precisano e si definiscono soltanto quando sono compiuti. Così è accaduto, e sta per alcuni aspetti accadendo, anche della nostra rivoluzione politica che pochi sanno rappresentarsi nel suo vero significato storico. Non potrà aversi unità di disegno e concomitanza generale di opere se l'iniziativa dello Stato non si sostituisce all'iniziativa particolare e non rende obbligatoria per i privati l'accettazione. Questo è il voto contenuto nella prima parte dell'ordine del giorno della Commissione parlamentare di cui fanno parte uomini insigni nella scienza e nella pratica delle opere di bonifica o che hanno ad essa affidato la loro migliore tradizione familiare. Intendo parlare, a questo riguardo, del nostro onorevole collega Marchese Nunziante di San Ferdinando.

L'invocazione dei più ampi poteri da consentirsi al Ministro dei lavori pubblici non deve turbare l'anima finanziaria del ministro delle finanze e togliernene la simpatia.

A malgrado le apparenze e le manovrate argomentazioni, la molteplicità costa più dell'unità, il disordine costa più dell'ordine,

la lentezza costa più della velocità, la dispersione delle forze più della loro utilizzazione.

BONCOMPAGNI-LUDOVISI. Onorevole De' Stefani, questa sarebbe irrigazione di Stato!

DE' STEFANI, *relatore*. No, questa non è irrigazione di Stato.

LANFRANCONI. È lo Stato dell'irrigazione. (*Viva ilarità*).

DE' STEFANI, *relatore*. Ripeto, all'onorevole Boncompagni che questa non è affatto irrigazione di Stato.

Se io non desiderassi dare la preferenza anche nell'uso dei proverbi, sintesi dell'esperienza, delle abitudini, della coscienza morale del popolo, ai prodotti nazionali, direi che anche in questa occasione il tempo è denaro.

E in questa occasione il tempo è più del denaro, è assai più di esso, ma è anche denaro.

Questo che io dico non riguarda gli stanziamenti: essi sono quelli che sono e costituiscono già di per sé un magnifico atto di sacrificio, di comprensione e di volontà. Ma qualunque sia il modo con cui il Governo intende utilizzare questo sacrificio e fare uso della facoltà legislativa che gli deleghiamo, è certamente chiaro a tutti che la struttura amministrativa degli organi esecutivi deve essere proporzionata per qualità e per quadri ai compiti che sono chiamati ad assolvere.

Se potessi permettermi di passare, e me lo consiglia l'interruzione dell'onorevole Boncompagni, da queste considerazioni di carattere amministrativo economico e tecnico ad altre di carattere promiscuamente politico, il mio punto di vista avrebbe la conferma dalla esperienza e dalle più fondate tradizioni.

Io ho scarsa consuetudine con le meditazioni politiche per le quali mi rimetto gerarchicamente al segretario della Federazione fascista della mia provincia e, in grado d'appello, al segretario, non generale, del Partito. Non parlo del grado di Cassazione perchè faccio soltanto dei rilievi di fatto e ne tralascio la interpretazione. (*Si ride*).

Meglio di me potrebbe parlarne il Ministro dei lavori pubblici, se non lo trattenesse il riserbo proprio della sua funzione.

La nostra politica delle acque sembra ancora, in certi casi, quella dello scudo lanciato alla folla. Io vi dico, onorevole Ministro, tenetevi quello scudo, e spendetelo voi stesso e bene.

Poniamo sulla bilancia del giudizio le torbide contese degli interessi, i trucchi,

dei falsi bonificatori, la millanteria delle benemerienze, le gelosie di cui è erede la carne (*bene*), la fraudolenta imputazione delle spese, le Nazioni che si consorziano per solidarietà e si dissociano per vanità, le remore delle procedure amministrative, la precarietà e le inquietudini dei corpi elettivi, i lupi che gironzolano con la maschera del contadino, le eccezioni di competenza territoriale dei prefetti che conducono o condurrebbero all'assurda frammentazione provinciale delle bonifiche, le incertezze, le naturali esitazioni, i pavidetti e compiacenti consensi degli organi secondari del Regime e dello Stato, la confusione della ragione pubblica con la ragione privata e spesso anche la lapidazione degli apostoli.

Nella bilancia del giudizio vi sono anche grandi benemerienze private che non intendo svalutare circondandole di silenzio e che risalgono alle epoche più oscure della nostra storia e che vi sono ben note: sacrifici, volontà, capacità erratiche nei secoli, che ora hanno ripreso in fervore e diffusione.

Ma esse non bastano, o non bastano dovunque, e non basteranno. C'è una situazione economica e storica da travolgere che consiglia, se non il metodo di Gerone Siracusano, quell'autonomia o precedenza dell'iniziativa statale nell'utilizzazione del suo patrimonio idrico per cui io vi parlo con profondo convincimento. Io rappresento i Consorzi e cioè la libera iniziativa, la libertà. Ebbene, uccidetemi, se occorre, nel nome della necessità. (*Commenti*).

Ed ora, onorevoli deputati, e sempre per rimanere fedele allo spirito delle Sacre Scritture, devo passare dal Vecchio al Nuovo Testamento, dalla pace delle acque alla parabola della mano destra e della mano sinistra tramandataci dal Vangelo di San Matteo.

Forse lo Stato ci dà il più ammirevole esempio, soprattutto nella sua opera di redenzione della terra, di una religiosa osservanza al precetto della parabola: «ignori la tua sinistra quello che fa la destra e il Signore, che vede nel segreto, provvederà a ricompensarti».

Io sono nell'imbarazzo: un imbarazzo fatto di ammirazione e di simpatia, nel ripartire le due mani della parabola tra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'economia nazionale. Preferirei lasciar decidere alla sorte, ma decidere non è necessario, perchè dal mio punto di vista poco importa che la mano destra sia il Ministro dei lavori pubblici e l'altra il Ministro del-



l'economia nazionale, o viceversa. Quello che importa è che sono due invece di una, che ciascuna tende a muoversi per conto suo e che l'una non sa spesso quello che l'altra vuol fare. Purtroppo questa reciproca autonomia delle mani, nobile e pregevole negli atti di carità, nobile rimane nel guidare la nazione a conquistare o riconquistare la terra, ma pregevole certo non pare. Nobile l'emulazione, ma non utile dove l'unità e una razionale separazione delle competenze è preferibile alla molteplicità e alle suddivisioni irrazionali.

Io non voglio dire di più per non accrescere le angustie dei miei amici: il Ministro dei lavori pubblici e quello dell'economia nazionale, che devono chiedere al loro cameratismo quella risposta che la ragione non dà. Sarei però tentato, per coerenza di discorso, di consigliare, se avessi un'autorità che non ho, al Ministro delle finanze, di metterci una terza mano: la sua. Io non so come chiamarla, perchè il Signore non ha pensato a questa complicazione di casi. Con questo intervento egli trasformerebbe il suo atteggiamento tradizionale e rispettabile di negazione e di resistenza, in un atteggiamento di rivendicazione di proprietà e di poteri, che fu già nel modo di vedere di Camillo di Cavour, Ministro delle finanze nel Parlamento subalpino.

È un invito, onorevole Ministro, a coprirsi di pelle di pecora, perchè possa fare i fatti suoi, e far rendere allo Stato un patrimonio generalmente passivo, un patrimonio che gli è causa, quando piove, di grandi dispiaceri.

Per completare il quadro e per non incorrere nella colpa delle meditate trascuranze, dovrei anche ricordare le difese della loro competenza che, per tutelarla, fanno i Ministeri dell'interno, delle corporazioni e della guerra. Mi arresto al nome delle ditte, perchè io esito ragionevolmente, per ragioni cioè di capacità e di prudenza, a condurre il mio discorso verso l'identificazione di tutti i collaboratori autonomistici che fanno parte dei servizi delle singole ditte, tra i quali si attua quel processo complicato di forze amministrative da cui esce la realtà idrica della Nazione.

Ed è per questo che non soltanto sulle sponde del Po si attua in un modo talvolta singolare, quella divisione del lavoro, così lodata dagli economisti, e che io, per reazione mi astengo dal lodare, e si risolve in una lotta tra l'una e l'altra sponda, tra chi sta a monte e chi sta a valle, tra chi,

per iniziativa propria o l'altrui inerzia, riesce a rovesciare sul vicino l'urto delle acque.

Noi invochiamo la necessaria unità ed efficienza dei servizi governativi che devono provvedere all'esecuzione di questa legge; un'organizzazione, più adeguata agli scopi, degli uomini competenti e devoti che fanno parte della pubblica amministrazione, e che sentono la poesia di quest'opera che sarà memorabile nei secoli.

Camerati! L'atto sottoposto alla vostra approvazione non è un ordinario disegno di legge; è lo strumento di un disegno politico; è il suo strumento finanziario, quale il Ministro delle finanze ha permesso che fosse. Io desidero ringraziarlo, anche per assolvere a un desiderio della Commissione parlamentare. L'Italia raccoglierà i frutti dell'iniziativa del Duce e del suo saggio e subordinato consenso; e non soltanto l'economia italiana, onorevole Ministro, ma anche il pubblico erario.

Il metodo di lavoro e la ripartizione dei compiti saranno precisati nelle norme di carattere legislativo che provvederanno alla sua esecuzione.

Qualcuno ha potuto dubitare che la disponibilità del risparmio annuale della Nazione, e gli interessi dei proprietari, non fossero adeguatamente favorevoli a questo disegno di legge. Non voglio, per un atto di cortesia dialettica, fare giustizia sommaria di questi dubbi barbuti e rinascanti nei secoli, e non lo voglio anche per evitare una accusa di contraddizione, perchè io stesso vi ho confidato le mie preoccupazioni sulla politica demaniale delle acque e sulla inorganicità e insufficienza degli organi amministrativi destinati ad applicare la legge.

Devo anzi dire che questi nobilissimi dubbi — parlo di quelli coscienti e di buona fede e non dell'ultim'ora — erano suggeriti dal timore che lo Stato si impegnasse in una intrapresa irraggiungibile. Sono gli stessi timori con cui i proprietari dell'Agro romano avevano accolto e arrestato, a quei tempi, i propositi di Pio VI. Del valore di queste esitazioni quietistiche potete rendervi conto anche oggi leggendo, nelle vostre prossime ferie politiche, la classica inchiesta di Stefano Jacini, che malgrado gli anni trascorsi conserva l'originaria freschezza e aderenza ai fatti. Ne potrete parlare fra voi al vostro ritorno.

Io stesso, prima di venire davanti a voi, ho dovuto rivedere le mie convinzioni e passarle al vaglio delle difficoltà e saggiarle alla critica degli opposti interessi.

Anche dopo questa revisione sono mediatamente tranquillo, purchè dai privati e dai pubblici amministratori e anche dalle banche, si faccia del risparmio interno un uso più giudizioso e ponderato e più sollecito dei veri interessi presenti e futuri della Patria, che non si sia sempre fatto, o non da tutti, fin qui, e purchè il monito del Capo del Governo sulle spese delle città sia da chiunque e dovunque ed effettivamente rispettato.

L'agricoltura rivendica soltanto una parte di quello che essa annualmente risparmia e che se ne va verso altri investimenti, spesso di semplice comodo e talvolta di fasto, o verso i castelli illusori dei cavalieri di industria dell'ideale. La rivendica per restituirla moltiplicata, per aumentare i raccolti, per trarci fuori dal nostro malessere alimentare, per dare a coloro che lavorano la terra, che abitano nella campagna, un tenore di vita, una capacità di lavoro, una preparazione intellettuale; per offrire un più vasto e crescente mercato interno alle nostre industrie, per garantire la solidità della nostra bilancia dei pagamenti, per darci la possibilità di far vivere ruralmente le cresciute reclute della vita nazionale.

Vorrei astenermi dal parlare dell'interesse dei proprietari. Questo disegno di legge vi risponde, e lo garantisce per me.

D'altronde già un'onda di vera passione muove, quà e là, anche situazioni millenarie: ne raccolgo io stesso ogni giorno la prova.

Ma fra i proprietari è rappresentata tutta la serie, tutta la scala dei valori umani; vi sono rappresentati tutti i gradi d'intelligenza, di preparazione, di volontà. Noi non dobbiamo dimenticarlo. Vi è l'uomo che dona alla terra, vi è quello che la deruba; quello che ci vive, quello che se ne assenta o finge di viverci; vi è quello che ne caccia i contadini e distrugge i resti delle antiche bonifiche per farci vivere il bufalo, e quello che li chiama a schiere per redimerla e trasformarla. Nelle stesse condizioni agrolgiche c'è il fondo coltivato e popoloso e vicino ad esso la vasta pianura trascurata e deserta. Colpe e meriti secolari e attuali e spesso, dove è appunto la desolazione, più colpe che meriti. Non confondiamo, per farci un giudizio delle possibilità, gli investimenti patrimoniali con le spese di esercizio, le gestioni preparatorie con quelle definitive e normali. Si vuol forse dallo Stato il cento per cento della spesa dell'o-

pera o anche qualcosa di più, come talvolta accade che si riesca ad avere per il parsimonioso impiego dei concorsi dello Stato e il giuoco delle valutazioni a priori? Ci si mette al passo e si cammina; questa è la legge del tempo.

D'altronde quello che interessa alla nazione — e su questo pure richiamo la vostra attenzione — non è, no, la rendita netta dei singoli proprietari, ma il complesso dei redditi di tutti coloro che partecipano, in qualunque modo con qualunque compito e grado, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'azienda agraria.

Limitarsi a considerare, per trarne una conclusione generale, il solo dato della rendita fondiaria, è argomentare in modo classista capzioso e unilaterale.

A noi — dico a noi tutti — interessa la domanda di lavoro e il reddito lordo, la quota di uomo, anzi di famiglia, per unità di superficie e su di essa vivente, anche se per avventura quella rendita particolare dovesse precariamente contrarsi e purchè si mantenga e aumenti il reddito cumulativo.

Mi pare che lo Stato fascista abbia le sue carte in regola per fare questo ragionamento, certo più in regola di coloro che fanno il ragionamento contrario. Esso ha abolito l'imposta di successione che colpiva in misura confiscatrice quasi soltanto i patrimoni immobiliari.

Esso ha bloccato, o rigidamente contenuto, l'ammontare delle sovraimposte fondiarie e ha ridotto e resa proporzionale la aliquota erariale.

Esso ha abolito l'imposta sul vino che gravava per centinaia di milioni sul reddito agricolo del Mezzogiorno.

Esso ha ripristinato ed ha anzi aumentato il dazio sul grano.

Esso garantisce l'esercizio del diritto di proprietà, la sicurezza dei possessi e delle coltivazioni.

Questo è quello che ha fatto lo Stato fascista. Quello che vuol fare voi tutti lo sapete.

Ho cercato di chiarire, come potevo, il mio punto di vista particolare, oltre che il pensiero della Commissione che mi ha incaricato di riferire. Spero di non essermene allontanato e che il suo pensiero sia anche il vostro pensiero.

Il Capo del Governo, qualche tempo fa, ha accennato ad un connubio, il connubio dell'acqua e della terra in una celebrazione

di sole. L'immagine gli è forse venuta dalla sua passione per la fecondità.

Le passioni estendono l'universale dei concetti!

Io mi auguro che il Ministro Giuriati, come è stato il primo padrino di questa legge, generata dalla volontà del Duce, possa essere anche, nella sua giurisdizione sacerdotale, il padrino di questo connubio al quale il Regime affida la prova della sua capacità costruttiva, e quella, ancora più difficile, della lunga fedeltà ai propositi, e, forse ancora, onorevoli colleghi, il nostro destino nella convivenza delle Nazioni ed in quella della civiltà. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

BARBIELLINI-AMIDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Non in merito però, onorevole Barbiellini, perchè vi sarebbero prima altri iscritti.

BARBIELLINI-AMIDEI. Per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIELLINI-AMIDEI. Ringrazio l'onorevole De Stefani per avermi voluto citare, anche se ciò fu a scopo di ilarità! Perchè io non mi faccio illusioni, ma la mia infelicità di non sapere non arriva al punto di non capire che non mi sento niente affatto d'accordo con quello che l'onorevole De Stefani ha detto. Anzitutto perchè sono un assertore delle iniziative private, eroiche, specialmente se sapientemente agitate. Credo infatti che il ministro dei lavori pubblici abbia (una volta che nulla può essere fatto senza il suo giudizio) la possibilità di dire: sì, va bene; no, non va bene; in quanto ci vuole il parere conforme del Genio civile, il quale è un organismo del Ministero dei lavori pubblici. Ed una volta che il ministro ha in mano il parere che concede o vieta, può coordinare tutte le iniziative private con le ragioni dell'economia nazionale. (*Interruzioni*).

Le iniziative private (me lo perdoni l'onorevole De Stefani) hanno portato l'economia agricola padana, dal tempo di Stefano Iacini ad oggi, ad un punto tale per cui se Stefano Iacini venisse a percorrere le nostre campagne, potrebbe leggere sulle porte delle chiese che si proibisce l'entrata alle donne che mostrano troppo le calze di seta o che vanno in *decolleté*, cosa che evidentemente non si vedeva al tempo della pellagra!

Ora le iniziative private nella nostra Valle padana hanno certamente non solo

migliorato, ma arricchito l'agricoltura della Valle stessa.

Certo ci vuole la gran molla, il Fascismo, per fare moltiplicare le economie! Ma se s'è fatto così tanto col piccolo consenso dei Governi passati quando l'agricoltore ha portato fino al massimo l'iniziativa privata, non si tarderà certamente ad avere i frutti della forte volontà del Governo fascista.

Bisogna che il Governo nazionale non si esaurisca ad inseguire il piccolo episodio o ad eseguire il particolare; deve risolvere gli assi principali. E le iniziative private, lasciate libere, sorvegliarle per vedere se sapranno coordinare quella ricchezza che hanno tentato in ogni modo di conquistare. I Governi degli altri tempi non sono stati capaci di capire il nostro popolo, che è sempre stato potente nella concezione e nella esecuzione del lavoro agricolo. Ora, col medesimo fuoco con cui si è fatta la rivoluzione, siamo qui per sostenere che coloro che l'hanno fatta, la hanno fatta con coscienza. Un popolo il quale voleva lavorare e produrre, si ribellava a un Governo il quale non sapeva tutelare le iniziative private al di sopra di ogni camorra, non le sapeva valorizzare e coordinare a favore della Nazione!

Abbiamo voluto un Governo il quale sapesse far questo: domandiamo dunque al Governo fascista di realizzare la Rivoluzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barbieri.

BARBIERI. Onorevoli camerati, mai nessun Governo ebbe così esatta la complessa visione del problema agricolo come l'ha il Governo Fascista e mai nessun Governo ebbe la forza di affrontarlo e decisamente risolverlo, come dispone il presente disegno di legge per la bonifica integrale.

Quella della bonifica [integrale è una riforma essenziale per la produzione agraria, per il risanamento igienico, per il collocamento della esuberante mano d'opera.

Ho detto che il problema è assai complesso, perchè anche nel procedere ai lavori delle grandi bonifiche della pianura, non bisogna dimenticare le origini, le cause del forzato abbandono di immense zone di terreno e provvedere affinché i disastrosi effetti non si abbiano a rinnovare.

I nostri fiumi, parlo più specialmente di quelli che scendono dalle Alpi e dagli Appennini nella pianura Padana, per molti anni abbandonati senza alcun freno, disboscate le zone montane, si sono capricciosamente

mente sbrigliati nel loro percorso. Essi arrecarono così danni enormi ed obbligarono ad erigere argini elevatissimi nelle plaghe di pianura; le popolazioni che lavorano quei campi rimasero e sono tuttora in preda a continue trepidazioni.

Bisogna quindi che il problema sia rapidamente affrontato nel suo insieme con provvedimenti a lunga e a breve scadenza.

1º) Rimboschimenti, per i quali occorreranno parecchi anni.

2º) Briglie, bacini di scarico, deviazioni.

Importantissimo è quello che si sta studiando per l'Adige che è uno dei fiumi che più incute terrore e che, per aver appartenuto nel suo tratto superiore al regime austriaco fino alla nostra grande vittoria, fu da quel Governo, trattato in maniera del tutto contraria ai nostri interessi.

Infatti, ad esso bastava che l'acqua scendesse al più presto, mentre a noi interessa tutto l'opposto.

L'Adige ha affluenti a corrente rapidissima e che trascinano nel loro corso detriti di ogni sorta, sollevando così il letto e dando luogo a disastrose piene improvvise.

Avere quindi la possibilità di deviare qualcuno di tali affluenti in altri bacini, specie in stagione di piena, realizzerà un grande beneficio per le zone dall'Adige attraversate e si potranno adoperare a scopi industriali e irrigatori le acque così deviate.

Vedasi, ad esempio, il problema della deviazione delle portate dell'Avisio in Brenta con immagazzinamento sull'Avisio stesso e nei laghi di Levico e di Caldonazzo che risolve, nello stesso tempo, il problema idraulico di alleggerimento delle piene dell'Adige, l'irrigazione dei terreni e la distribuzione dell'acqua, ai sensi della legge sulle bonifiche, delle provincie di Trento, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia, attuandosi altresì lo sfruttamento idroelettrico delle acque immagazzinate nel periodo non irrigatorio, con restituzione all'Adige che ne sarà di conseguenza impinguato, nelle epoche di magra.

Se mai tali regolarizzazioni o deviazioni potessero in qualche momento creare situazioni antagonistiche a qualche particolare interesse, io nutro fiducia, anzi sono sicuro, che il Governo fascista, che cura soprattutto gli interessi generali della Nazione, saprà superare qualsiasi difficoltà.

Continuare infatti, nel caso considerato, ad elevare argini, continuare a sostenere ingenti spese, per impedire o riparare con

rapida mobilitazione le piene, mantenendo in paurosa soggezione e in terribile ansietà popolazioni laboriose, non apparirebbe equo; e ciò senza pur considerare gli immensi danni che potrebbe produrre una rotta.

Trascurato per tanti anni viene ora ad integrare i grandi lavori per la redenzione delle terre e quelli ordinari per la produzione agricola, che dobbiamo intensificare fino a non aver più bisogno di acquisti all'estero.

Se si pensa che quest'anno la siccità ha impedito lo sviluppo e la maturazione di raccolti per circa due miliardi di lire, appare manifesta ed urgente la soluzione del problema della irrigazione.

Ed anche qui il Governo fascista previdente, ha già compreso nei contributi per gli impianti di irrigazione anche quelli con apparecchi a pioggia artificiale, che in quest'anno si sono magnificamente affermati, soprattutto dove l'acqua è a portata di mano.

Con essi si realizza grande risparmio di acqua, se ne ha uniforme distribuzione che evita le pozze stagnanti nei terreni compatti, e abolisce il lavoro di preparazione che occorre eseguire sul terreno, perchè possa ricevere l'acqua a scorrimento.

Raccomando vivamente ai ministri competenti, quello dei lavori pubblici per le concessioni di acqua, e quello dell'economia nazionale per i contributi, di abbreviare e di rendere più semplici le pratiche, perchè molti agricoltori non siano costretti a rinunciare, per le troppe laboriose e difficili operazioni burocratiche.

A tal proposito non sarà inopportuno rilevare che, ad esempio, nella regione veneta le bonifiche sono quasi tutte in pianura ed il problema del loro approvvigionamento idrico è grave e non può essere risolto se non si concentrano i poteri in un'unica autorità, che con veduta d'insieme lo esamini e lo risolva. Una derivazione d'acqua per irrigazione agricola o ad uso industriale può essere utile e corrispondente ad un determinato scopo particolare, ma può anche essere ritenuta dannosa, considerata nel quadro generale di utilizzazione delle acque disponibili, in rapporto alla somma d'interessi pubblici che potrebbe soddisfare.

Identici sono i termini del problema relativo alla provvista d'acqua potabile, sia essa prelevata dalla sorgente o dalla falda freatica. È ormai canone fondamentale che delle acque superficiali e sotterranee una

sola autorità può, con giusto apprezzamento, disporre nell'interesse generale; ed a questo canone io faccio voti che i competenti Ministeri si ispirino.

Da questa tribuna, ora io vorrei far sentire una parola di severo richiamo, non ai conduttori diretti di fondi che operano tutto ciò che è in loro potere, ma a quei proprietari di terreni che vivono nei grandi centri e la cui sola preoccupazione si riduce a riscuotere a mezzo di un amministratore i fitti ed i proventi delle derrate.

Il contadino non ha ancora, nè la coltura nè la preparazione, nè i mezzi per seguire l'immanente progresso agricolo. L'agricoltura già in passato negletta è oggi stata dal Regime Fascista portata in primo piano nelle concezioni di governo; è oggi una scienza viva, profonda, in fermento di continuo divenire. Mercè l'opera assidua ed appassionata dei tecnici agrari deve essere diffusa e quel che più importa applicata con intelligenza, con pertinacia di lavoro, e con largo impiego di capitali.

Senza cospicui mezzi è vano pretendere di fare dell'agricoltura razionale ed intensiva. Ond'è che il denaro deve essere dato a buon mercato, perchè impiegato nella terra che non mente a chi l'ama, non sarà mai perduto, ma darà sempre frutti e profitti da ripagare, sia pure indirettamente, ma rapidamente, lo Stato per la concessione del tasso di favore.

Vadano i proprietari alla terra, vadano più spesso ai loro campi, e studino con passione gli interessanti problemi agricoli; non sarà sgradito il sano profumo agreste che si effonde dalle fiorite nostre campagne, anche nei salotti e nei mondani ritrovi, che essi frequenteranno la sera, dopo aver compiuto il loro dovere, verso la terra.

Io (sia detto senza far torto agli appassionati agricoltori che si contano in tutte le regioni d'Italia) ho sempre nutrito un senso profondo di ammirazione per la balda schiera dei proprietari Emiliani e Romagnoli.

Quivi anche i più facoltosi, anche quelli che della vita cittadina ed artistica sentono il fascino, si stimano prima di tutto agricoltori ed a questa passione si ispirano per nulla lasciare d'intentato nel campo della maggiore e più intensa produzione.

Tornare alla terra, con passione e con fede, questo onorevoli camerati, è il comandamento del Capo, che noi seguiremo con vero e sentito entusiasmo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Fani, Leonardi, Petrillo, Mazzini, D'Ambrosio e Dudan a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**FANI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928 n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'istruzione pubblica per l'assetto della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. (2292)

**LEONARDI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni per la tutela delle antichità dei monumenti e delle opere d'arte in Italia. (2283)

**PETRILLO.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti. (2279)

**MAZZINI.** Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621, e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo; (2285)

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (2241)

**D'AMBROSIO.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'articolo 11 della legge 17 ottobre 1927, n. 2051, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. (2295)

**DUDAN.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste. (2277).

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Seconda votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Procediamo alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Disposizioni per il Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia in Roma (2276)

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti. (2278)

Conversione in legge del Regio decreto-legge, 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743. (2270)

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi. (2158)

Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928. (Approvato dal Senato) (2256)

Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 (Approvato dal Senato) (2257)

Approvazione dell'Accordo firmato in Roma, fra il Regno d'Italia, ed il Reich Germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato (Approvato dal Senato) (2258).

Disposizioni integrative sui Consigli provinciali dell'economia (2254).

Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini (2280).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

#### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori: (Modificato dal Senato) (1893-B)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	231
Voti contrari . . . .	3

(La Camera approva).

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere: (Approvato dal Senato) (2047)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	233
Voti contrari . . . .	1

(La Camera approva).

Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma: (2085)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	234
Voti contrari . . . .	—

(La Camera approva).

Definizione delle unità legali di misura: (Approvato dal Senato) (2246)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	233
Voti contrari . . . .	1

(La Camera approva).

Penalità in materia di imposte dirette: (Approvato dal Senato) (2240)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	232
Voti contrari . . . .	2

(La Camera approva).

Provvedimenti a favore della Maremma toscana: (2248)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	233
Voti contrari . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette: (2263)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	231
Voti contrari . . . .	3

(La Camera approva).

Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici: (2266)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	232
Voti contrari . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dei salariati addetti alla Officina Governativa delle Carte-Valori: (2269)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	233
Voti contrari . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali: (2271)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	233
Voti contrari . . . .	1

(La Camera approva).

Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo: (2274)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	233
Voti contrari . . . .	1

(La Camera approva).

Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città: (2275)

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . .	231
Voti contrari . . . .	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arpinati.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Bannelli — Baragiola — Barattolo — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Belloni Ernesto — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Bertacchi — Bertone — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Cantalupo — Caprice — Caradonna — Cartoni — Casalini — Cavazzoni — Ceci — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crollalanza.

D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De Martino — De' Stefani — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Fani — Fazio — Fedele — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Foschini — Franco.

Gai Silvio — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Geremicca — Gianferrari — Gianturco — Giarratana — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gorini — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

Lanfranconi — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Macarini Carmignani — Maffei — Maggi — Majorana — Manaresi — Mandragora — Maracchi — Marani — Marchi Corrado — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Muscatello — Musotto.

Nunziante.

Olivetti — Olivi — Orano.

Pace — Padulli — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennisi di S. Margherita — Perna —

Petrillo — Piccinato — Pierazzi — Pili — Pirrone — Pivano — Polverelli — Preda — Prunotto — Putzolu.

Quilico.

Ranieri — Ravazzolo — Razza — Re David — Renda — Restivo — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi-Passavanti — Rossini — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino.

Salvi — Sandrini — Sansone — Scorza — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suardo.

Termini — Teruzzi — Tofani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio.

Vacchelli — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe.

Zaccaria — Zimolo — Zugni

*Sono in congedo:*

Canelli.

Farina — Forni.

Rossi Pelagio

*Sono ammalati:*

Belloni Amedeo — Benni.

Cucini.

Lanza di Scalea.

Ponzio di S Sebastiano

Tosi — Tumedei.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arrivabene Antonio.

Balbo — Barduzzi — Bastianini — Biancardi — Blanc.

Capanni — Chiostrì.

De Cicco.

Gabbi — Gemelli — Gentile.

Maccotta — Madia — Mammalella — Marchi Giovanni — Mazzolini — Muzzarini.

Ricci Renato.

Suvich.

#### Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni per il Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia in Roma: (2276)

Presenti e votanti . . . 249

Maggioranza . . . . . 125

Voti favorevoli . . . 249

Voti contrari . . . —

(La Camera approva).

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti: (2278)

Presenti e votanti . . . 249

Maggioranza . . . . . 125

Voti favorevoli . . . 249

Voti contrari . . . —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743: (2270)

Presenti e votanti . . . 249

Maggioranza . . . . . 125

Voti favorevoli . . . 249

Voti contrari . . . —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima di Navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi: (2158)

Presenti e votanti . . . 249

Maggioranza . . . . . 125

Voti favorevoli . . . 249

Voti contrari . . . —

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928: (Approvato dal Senato) (2256)

Presenti e votanti . . . 249

Maggioranza . . . . . 125

Voti favorevoli . . . 249

Voti contrari . . . —

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928: (Approvato dal Senato) (2257)

Presenti e votanti . . . 249

Maggioranza . . . . . 125

Voti favorevoli . . . 249

Voti contrari . . . —

(La Camera approva).



Approvazione dell'Accordo firmato in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato: (*Approvato dal Senato*) (2258)

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	248
Voti contrari . . . . .	1

(*La Camera approva.*)

Disposizioni integrative sui Consigli provinciali dell'economia: (2254)

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	247
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva.*)

Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini. (2280)

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	249
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva.*)

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arpinati.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Bannelli — Baragiola — Barattolo — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belloni Ernesto — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Bertacchi — Bertone — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Carusi — Casalini — Cavazzoni — Ceci — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crollalanza.

D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Colibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De Martino —

De' Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Mraffiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Fani — Fazio — Fedele — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Foschini — Fragapane — Franco.

Gai Silvio — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Genovesi — Gericmicca — Gianferrari — Gianturco — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gorini — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Macarini Carmignani — Maffei — Maggi — Majorana — Manaresi — Mandragora — Maracchi — Marani — Marchi Corrado — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Muscatello — Musotto.

Nunziante.

Olivetti — Olivi — Orano — Orsolini Cencelli.

Pace — Padulli — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Piccinato — Pierazzi — Pili — Pirrone — Pivano — Polverelli — Preda — Prunotto — Putzoku.

Quilico.

Ranieri — Raschi — Ravazzolo — Razza — Re David — Renda — Restivo — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino.

Salvi — Sandrini — Sansone — Savelli — Scorza — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suardo.

Termini — Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio.

Ungaro.

Vacchelli — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe. Zaccaria — Zimolo — Zugni.

*Sono in congedo:*

Canelli.  
Farina — Forni.  
Rossi Pelagio

*Sono ammalati:*

Belloni Amedeo — Benni.  
Cucini.  
Lanza di Scalea.  
Ponzio di S. Sebastiano.  
Tosi — Tumedei.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arrivabene Antonio.  
Balbo — Barduzzi — Bastianini — Biancardi — Blanc.  
Capanni — Chiostrì.  
De Cicco.  
Gabbi — Gemelli — Gentile.  
Maccotta — Madia — Mammalella — Marchi Giovanni — Mazzolini — Muzzarini.  
Ricci Renato.  
Suvich.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

VICINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle corporazioni, per conoscere se non ritiene consono alla legislazione fascista stabilire che: non possano dirigere organizzazioni sindacali nè esservi impiegate quelle persone che fino alla Marcia su Roma erano dirigenti o quanto meno rivestite di pubbliche cariche in rappresentanza di organizzazioni avverse al fascismo.

« In ogni modo se ritiene che questa esclusione debba subito avvenire se le persone suaccennate rivestano funzioni sindacali direttive o di impiegati nelle stesse località dove prima svolgevano azione avversa e negli organismi direttivi nazionali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle corporazioni, per conoscere se non ritiene giusto quanto segue:

« Le organizzazioni di datori di lavoro agricoli nelle recenti revisioni contrattuali per equo affitto riscossero dagli affittuari delle Opere pie benefici di una riduzione di canone di affitto una certa aliquota per le spese delle Commissioni stesse.

« Qualora di tali aliquote riscosse la somma fosse maggiore alla spesa incontrata per le Commissioni non dovrebbe la rimanenza essere ritornata alle Opere pie in proporzione delle diminuzioni di affitti sopportate dalle Opere pie stesse? (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno e, chiedendosi risposte scritte, saranno inviate al ministro competente.

La seduta termina alle 18.40.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16.*

1. Interrogazioni.

2. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Provvedimenti per la bonifica integrale. (2110)

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

3. Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti. (2279)

4. Coordinamento di Istituti e Scuole già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale con Istituti e Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (2282)

5. Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste. (2277)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2626, relativo allo aumento delle quote di restituzione dell'imposta per i prodotti di salumeria e di caseificio esportati all'estero. (2284)

7. Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621 e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo. (2285)

8. Approvazione del contratto stipulato a rogito notar Pietro Vannisanti di Roma il 5

maggio 1928, portante cessione in proprietà del Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli. (2286)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2635, recante proroga di disposizioni riflettenti la sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti. (2287)

10. Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636, recante modifiche al Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo. (2288)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali. (2289)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia. (2290)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2069, recante modificazioni all'ordinamento della Regia Guardia di finanza. (2291)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173, che dà esecuzione agli Atti di Belgrado, del luglio-agosto 1922, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. (2132)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175, che dà esecuzione agli Atti di Nettuno, del luglio 1925, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. (2133)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procu-

ratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense. (2272)

17. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1928, n. 2628, riflettente la costituzione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie. (2281)

18. Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai Tribunali militari marittimi. (*Approvato dal Senato*). (2249)

19. Istituzione di Uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le Capitanerie di porto. (*Approvato dal Senato*). (2255)

20. Conversione in legge del Regio decreto 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea. (2293)

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, concernente l'assegnazione di una indennità complementare ai militi della Milizia Nazionale Forestale. (2294)

22. Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. (2292)

23. Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'articolo 11 della legge 27 ottobre 1927, numero 2051, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. (2295)

24. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (2261)

25. Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (2241)

26. Disposizioni per la tutela delle antichità, dei monumenti e delle opere d'arte in Italia. (2283)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

